

## ANNUNCI LEGALI

### ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino  
**I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Carignano in data 16/03/2009.**

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 23/03/2010 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dei Comuni di Carmagnola, Carignano, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Piobesi Torinese, Villastellone, Osasio, Pancalieri e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso dal Comune di Carignano in data 16/03/2009.

Le opposizioni avverso tale graduatoria dovranno essere inoltrate, in bollo, a mezzo posta raccomandata, alla I Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. – C.so Dante, 14 – Torino – entro e non oltre il 22/04/2010.

Il Presidente della Commissione  
 Franco Gamba

Comune di Acceglio (Cuneo)

**Acquisizione porzione di sedime stradale in località Lausetto. Approvazione perizia di stima. Determinazioni. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/02/2010.**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)  
*Delibera*  
 (omissis)

1. Di procedere, contestualmente, alla sdemanializzazione del seguente bene: porzione di terreno di sedime stradale comunale distinto al catasto terreni del Comune di Acceglio al foglio 40 mappale 474 (are 00.04) di mq 4 sito in località Lausetto al fine di trasferire la piena proprietà dell'area alla sig.ra Bosco Maria Teresa ed eredi Bianco Giorgio, nelle persone di Bianco Laura, Bianco Claudia, Bianco Cristina attuali utilizzatori illegittimi dell'area comunale.

2. Di dare atto che la porzione oggetto del frazionamento foglio 40 mappale 474 (are 00.04) di mq 4 sito in località Lausetto – reliquato stradale è di proprietà comunale e non è gravata da uso civico e non riveste ai sensi del D.Lgs 490/1989, art. 2, interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico.

(omissis)

3. Di dare atto infine che la sdemanializzazione in argomento è subordinata alla procedura di cui alla legge regionale n. 86/1995.

(omissis)

Acceglio, 12 febbraio 2010

Il Segretario Comunale  
 Rodolfo Ettore

Comune di Ailoche (Biella)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 3/2/2010: "Approvazione del Regolamento Edilizio - art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19 e s.m.i."**

Il Consiglio Comunale  
 (omissis)  
*delibera*

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e s.m.i., il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 9 modelli allegati.

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione (D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691 e con D.C.R. 8.7.2009, n. 267-31038).

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (art. 3.3 L.R. n. 19/1999 e s.m.i.).

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3.4 della L.R. n. 19/1999 e s.m.i. alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Alessandria

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 15/03/2010. Piano di Recupero n. 20 in Alessandria, C.so Roma ang. via Bergamo. Proponente: Società FREF di Soffiotto Giuseppina & C. S.A.S.. Riapprovazione confermativa.**

Il Consiglio Comunale  
 (omissis)  
*Delibera*  
 (omissis)

Di riapprovare, ai sensi dell'art. 41 bis L.R. 56/77, il progetto del Piano di Recupero n. 20 rimodulato, predisposto dagli architetti Liza Lombardo di Alessandria e Domenico Catrambone di Asti, presentato dalla società FREF di Giovanni Semino & C. s.a.s. (ora società FREF di Soffiotto Giuseppina & C. s.a.s.), con sede in Tortona in via Carducci n. 28, riguardante l'area e gli immobili siti in Alessandria in c.so Roma angolo via Bergamo, (omissis)

Comune di Asti

**Decreto di Esproprio n. 467/2010 del 18/02/2010 per l'opera "Area A Parcheggio - Area adiacente Il complesso sportivo di San Marzanotto Piana".**

- Vista la Legge Regionale del 05/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il D.P.R. 327/2001 (T.U. esproprio) e s.m. ed i.;

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 505 del 13/11/2007 con cui è stato approvato il progetto preeliminarmente in merito all'opera di pubblica utilità "Area A

Parcheggio - Area adiacente Il complesso sportivo di San Marzanotto Piana";

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 15/07/2008, con il quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Area A Parcheggio - Area adiacente Il complesso sportivo di San Marzanotto Piana";

- Visto che nella stessa Deliberazione veniva dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'ex art. 1 Legge 1/78 e dato mandato all'Ufficio Espropri di adottare gli atti di procedura espropriativa dettando i tempi di inizio e fine del procedimento;

- Visto che in data 05/12/2007 veniva comunicato a tutti gli aventi diritto l'avviso dell'avvio di procedimento di procedura espropriativa ed avviso del deposito atti di cui all'art. 16, comma 4, D.P.R. 08.06.2001, n. 327;

- Visto l'art. 17 Comma 2, D.P.R. 08/06/2001, n. 327, Comunicazione di avvenuta approvazione di progetto definitivo, notificato in data 21/07/2008 a tutti i proprietari;

- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza n. 443 del 11/12/2008 (Art. 22 Bis), con il quale si notificava a tutti i proprietari interessati dall'opera, le indennità di esproprio provvisorie spettanti e si comunicava anche il giorno in cui il Comune di Asti avrebbe preso possesso delle aree;

- Visto il Verbale di Immissione nel Possesso ed il Verbale di Stato di Consistenza del 27/01/2009;

- Viste le accettazioni pervenute da tutti i singoli proprietari, nel tempo utile di legge (giorni 30);

- Visto il Tipo di Frazionamento delle aree approvato dall'U.T.E. di Asti in data 28/01/2010 n. 10842;

- Visto l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali; Il Dirigente riconosciuta la regolarità della procedura seguita e degli atti

#### Decreta

##### Articolo 1

In favore del Comune di Asti è pronunciata l'espropriazione per opera di pubblica utilità delle opere di "Area A Parcheggio - Area adiacente Il complesso sportivo di San Marzanotto Piana" sulle seguenti proprietà e superfici:

a) Proprietà:

Argenta Bruno Sergio (omissis)

Argenta Francesco (omissis)

Argenta Gemma (omissis)

Argenta Giuseppe (omissis)

Argenta Luigi Carlo (omissis)

Argenta Palmò (omissis)

Argenta Rosa (omissis)

Zona di P.R.G.C. B9.1

N.C.T. Comune di Asti – Sez. di San Marzanotto

Foglio 6 mappale 593 (ex 148 in parte)

Superficie totale mq. 1.690

Superficie in esproprio mq. 1.690 (come da frazionamento)

Indennità di esproprio totale € 21.675,94

##### Articolo 2

Il presente decreto dovrà essere notificato agli aventi causa, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, registrato all'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. L'opposizione di terzi è proponibile entro trenta giorni

successivi alla pubblicazione.

Asti, 18 febbraio 2010

Il Dirigente

Ugo Gamba

Comune di Bardonecchia (Torino)

**Variante n. 1 al Regolamento edilizio comunale e allegato energetico ambientale - Approvazione.**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

*Rende noto*

Che con deliberazione n. 2 del 16 Marzo 2010, esecutiva in data 2 aprile 2010, il Consiglio Comunale di Bardonecchia:

1. Ha approvato il Regolamento Edilizio – variante n. 1 del Comune di Bardonecchia, composto da n. 81 articoli e modelli allegati.

2. Ha approvato ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 13 del 28.5.2007 e della D.C.R. n. 98-1247 l'Allegato Energetico Ambientale al regolamento Edilizio composto da n. 11 articoli e n. 6 appendici.

3. Ha dato atto che, come previsto all'art. 27bis del R.E., fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 19/99, in luogo delle definizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dello stesso R.E., continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale, fatte salve eventuali normative sovraordinate che regolino la definizione e applicazione dei parametri edilizio – urbanistici ivi previsti, con particolare riferimento alle disposizioni sul risparmio energetico e sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici.

4. Ha dato atto che l'applicazione degli articoli del Regolamento Edilizio di rimando al Piano di Arredo Urbano e del Colore, rimarrà sospesa sino al momento della definitiva approvazione del predetto Strumento urbanistico pur considerando tale documento utile linea guida di supporto alla progettazione ed alle valutazioni delle commissioni tecniche competenti.

5. Ha dato atto che l'art. 2 del R.E. in variante mantiene l'organo tecnico consultivo della Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/1999, come novellato dalla L.R. 20/2009, prevedendo tuttavia che, ai sensi dell'art. 52 comma 5 del R.E., il previsto ridimensionamento del numero dei componenti sia procrastinato al prossimo rinnovo del Consiglio Comunale, fatti salvi eventuali congedi e deposizioni che saranno proposti e dichiarate ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 del Regolamento.

6. Ha dichiarato il suddetto Regolamento Edilizio del Comune di Bardonecchia come modificato ed integrato conforme a quello tipo formato dalla Regione di cui alla D.G.R. 29.07.1999, n. 548-9691. .... (omissis)

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Francesco Cecchini

Comune di Canelli (Asti)

**Alienazione dell'area e del fabbricato ex Enel (area TS10/A) con trasferimento carico urbanistico.**

*Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice*

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
 Denominazione ufficiale: Città di Canelli  
 Indirizzo postale: via Roma, 37 Città: Canelli cap: 14049  
 Paese: Italia  
 Punti di contatto: All'attenzione di: Arch. Giandomenico Pisano  
 Telefono: + 390141820230 Fax: + 390141820229  
 Posta elettronica: g.pisano@comune.canelli.at.it  
 Indirizzi internet: <http://www.comune.canelli.at.it>  
 Le offerte vanno inviate all'ufficio protocollo presso l'indirizzo di cui al punto I.1)

*Sezione II: Oggetto dell'incanto*

II.1.1) Denominazione conferita alla gara dall'amministrazione aggiudicatrice:

Alienazione dell'area e del fabbricato ex ENEL (Area TS10/A) con trasferimento carico urbanistico

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Alienazione immobiliare

Sito: Canelli – via Roma ed, alternativamente, strada Gherzi o Strada dell'Antica Fornace

II.1.3) L'avviso riguarda una gara di alienazione immobiliare

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: Alienazione dell'area e del fabbricato ex Enel di via Roma (Area TS 10A) con trasferimento del carico urbanistico eccedente alternativamente nelle aree di proprietà comunale di strada Gherzi (TS 10b) o Strada dell'Antica Fornace (TS 10c) comprese nell'alienazione. L'area (TS10/B o TS10/C) che non viene coinvolta dal trasferimento di proprietà e di carico urbanistico rimane esclusa dall'alienazione.

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Prezzo a base d'asta: € 1.014.000,00

II.2.2) Opzioni: In sede di offerta la ditta dovrà indicare su quale delle aree intende trasferire la capacità edificatoria in eccesso alternativamente nell'area TS10/B (in termini di volumetria residenziale) o nell'area TS10/C (in termini di superficie utile produttiva), con i limiti stabiliti in ciascuna scheda di zona e sulla base delle quantità massime contenute nella Tabella 2 della Relazione Tecnica allegata alla variante parziale al PRGC n. 7 ed all'articolo 38 bis delle N.T.A.

*Sezione III: informazioni di carattere giuridico e tecnico*

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Garanzia provvisoria di € 50.700,00 (5% dell'importo della gara), mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e Finanze; Non sarà accettata altra forma di costituzione della garanzia.

La fidejussione bancaria e la polizza assicurativa devono:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- restare espressamente valide fino all'integrale pagamen-

to del prezzo d'acquisto senza limitazioni temporali.

III.1.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la gara:  
 a) il regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare della Città di Canelli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 in data 26 novembre 2009, per quanto non diversamente disposto dal bando, è parte integrante del contratto;

b) è a carico dell'aggiudicatario la redazione, da parte del Comune di Canelli, di uno Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica che delinea per ciascuna area oggetto di parziale cessione l'esatta individuazione della parte edificabile da cedere al privato, le caratteristiche dell'eventuale lottizzazione interna a questa parte, l'esatta individuazione della viabilità pubblica e delle aree per servizi che rimangono di proprietà comunale. L'onere dovrà essere assolto mediante l'applicazione dell'articolo 25, comma 10, del vigente regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia che si riporta: "Articolo 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici 10. L'amministrazione si riserva, su richiesta di privati proponenti, di nominare gli affidatari di servizi tecnici di cui al presente articolo, a propria cura ed a spese degli stessi, secondo le modalità già previste per l'affidamento da parte del comune. In tal caso, dietro formale impegno dei proponenti, l'amministrazione procederà alla nomina del contraente comunicandone gli esiti al proponente che provvederà all'affidamento assumendo a proprio carico ogni onere e spesa relativa all'incarico stesso, restando l'amministrazione esterna ai rapporti contrattuali tra le parti."

c) sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese per adempimenti catastali (frazionamenti, accatastamenti, aggiornamenti, ecc...) ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare della Città di Canelli. L'onere dovrà essere assolto mediante l'applicazione dell'articolo 25, comma 10, del vigente regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia sopra riportato.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori:

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:

*Per le persone fisiche*

a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

*Per le persone giuridiche*

b) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale;

c) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi;

d) che, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

f) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con altri concorrenti partecipanti alla presente gara;

*Per tutti* g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Una o più dichiarazioni di un Istituto di Credito attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente a partecipare alla gara ed alla stipulazione del contratto di compravendita.

#### Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: Pubblico incanto

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:

migliore offerta per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso di gara ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827

IV.2.2) Riserva di aggiudicazione:

L'amministrazione comunale si riserva di procedere all'aggiudicazione dei beni oggetto del presente bando e conclusione della prescritta procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: CIG: 0456943948 CPV: 70120000-8

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:

Giorno: lunedì 26/04/2010 Ora: 12.00

Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno: martedì :27/04/2010 Ora: 12.00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) e comunque fino all'integrale pagamento del prezzo d'acquisto.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Giorno: martedì 27/04/2010, ora: 15.00

Luogo: Sala consiliare della stazione appaltante

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

#### Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no

VI.3) Informazioni complementari:

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 274 del 09/03/2010;

b) dichiarazione di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa all'immobile oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni in essi contenute;

c) dichiarazione di aver preso piena visione e conoscenza dell'immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;

d) comunicazione del nominativo della persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara in nome e per conto della ditta concorrente (procura notarile o conferimento di poteri per statuto aziendale);

e) (in caso di partecipazione congiunta) comunicazione del nominativo del rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti (procura notarile o conferimento di poteri per statuto aziendale)

f) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

g) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 70,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

h) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;

i) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all'indirizzo internet <http://www.comune.canelli.at.it>;

j) si da atto ai sensi dell'articolo 17 del vigente regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare della Città di Canelli che si è provveduto ad accertare se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione con esito negativo.

k) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Asti.

l) responsabile del procedimento: Arch. Giandomenico Pisano recapiti come al punto I.1).

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Piemonte, sede di Torino

Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o).

VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;

b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del

procedimento di cui al punto VI.3, lettera o).

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso all'Albo:  
22/03/2010

VI.5) Data di spedizione del presente avviso al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte: 23/03/2010

Il Responsabile  
della Stazione appaltante  
Giandomenico Pisano

Comune di Comignago (Novara)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 5 febbraio 2010.**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
DELIBERA

di approvare modifiche ai seguenti articoli del Regolamento Edilizio Comunale:

Art. 2 – Formazione della commissione edilizia;

Art. 3 – Attribuzione della commissione edilizia;

Art. 4 – Funzionamento della commissione edilizia;

Art. 7 – Richiesta di permesso di costruire;

Art. 8 – Rilascio di permesso di costruire;

Art. 16 – Distanza fra le costruzioni, della costruzione da confine, della costruzione dal ciglio o confine stradale;

Art. 31 – Requisiti delle costruzioni.

Il Sindaco

Comune di Falmenta (Verbano Cusio Ossola)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19.02.2010 - Modifica del Regolamento edilizio.**

Si informa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19.02.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato modificato il Regolamento Edilizio all'art. 16, comma 3° aderendo alle indicazioni formulate dalla Regione Piemonte con nota prot. 31667/0800 del 23.07.2009

Il Segretario Comunale  
Daniele Merola

Comune di Fossano (Cuneo)

**Estratto bando di concorso assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale.**

E' indetto Bando di Concorso Generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 28/03/1995, n. 46 s.m.i.).

Possono partecipare i cittadini residenti oppure coloro che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale n. 40 della Regione Piemonte (Comuni di Fossano, Genola, Cervere, BeneVagienna, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura).

La domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di Fossano – Ufficio Protocollo – Via Roma 91. Possono concorrere i lavoratori italiani emigrati all'estero e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 Aprile 2010.

Comune di Frabosa Soprana (Cuneo)

**Bando di concorso per assegnazione di posteggi liberi in area mercatale.**

E' indetto concorso pubblico per l'assegnazione di: 25 posteggi per il mercato stagionale estivo del giovedì mattina (periodo dal 1° luglio al 15 settembre) in piazza Marconi, via Divisione Cuneense e Via Vittorio Emanuele III:

*Settore merceologico Alimentare:*

Posteggio numero n° 8 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 9 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 10 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 11 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 12 mq. 32 (8x4) pesce Piazza Marconi

Posteggio numero n° 13 mq. 32 (8x4) Via Vittorio Emanuele III

Posteggio numero n° 14 mq. 32 (8x4) Via Vittorio Emanuele III

Posteggio numero n° 15 mq. 32 (8x4) Via Vittorio Emanuele III

Posteggio numero n° 16 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

*Settore merceologico Non Alimentare:*

Posteggio numero n° 5 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 6 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 19 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 20 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 21 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 22 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 23 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 24 mq. 32 (8x4) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 27 mq. 32 (8x4) Via Divisione Cuneense

Posteggio numero n° 28 mq. 32 (8x4) Via Divisione Cuneense

Posteggio numero n° 29 mq. 32 (8x4) Via Divisione Cuneense

Posteggio numero n° 30 mq. 32 (8x4) Via Divisione Cuneense

Posteggio numero n° 31 mq. 32 (8x4) Via Divisione Cuneense

*Produttori agricoli:*

Posteggio numero n° 1 mq 12 (6x2) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 2 mq 12 (6x2) Piazza Marconi

Posteggio numero n° 3 mq 32 (8x4) Piazza Marconi

Le domande redatte sul modulo allegato al bando integrale, reperibile sul sito internet: [www.comune.frabosasoprana.cn.it](http://www.comune.frabosasoprana.cn.it) o presso l'Ufficio Commercio dove è possibile prendere visione della planimetria dei posteggi, dovranno essere presentate tramite lettera Raccomandata A.R. o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Frabosa Soprana, al seguente indirizzo: Comune di Frabosa Soprana – Piazza Municipio n. 5 – 12082 Frabosa Soprana (CN), entro le ore 12,00 del 15.05.2010.

Il Responsabile del Servizio  
Marina Perotti

Comune di Gressio (Cuneo)

**Decreto di Esproprio (DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 302/2002) - Beni interessati dai la-**

**avori di realizzazione marciapiede in frazione Trappa via Nazionale - Prot. n. 948 del 28/01/2010.**

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni  
*Visti*

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302;  
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23.10.2004;  
la Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 24/11/2006;  
Il Decreto Motivato di esproprio prot. n. 1110 del 05/02/2007, notificato agli interessati, nelle forme previste di Legge;  
Che in data 17/04/2007 si è proceduto all'immissione in possesso anticipata dei beni oggetto dell'esproprio, con contestuale rilievo dello stato di consistenza dei beni da espropriarsi;  
Che è stata liquidata l'indennità definitiva dovuta;  
Che i tipi di frazionamento delle aree occupate sono regolarmente approvati dalla competente Agenzia del Territorio:

*Dispone*

il passaggio al patrimonio indisponibile del Comune di Garessio, del diritto di proprietà dei beni interessati dai lavori di realizzazione marciapiede in Frazione Trappa tratto di Via Nazionale;  
la notifica a tutti i proprietari interessati, nelle forme degli atti processuali e civili;  
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. e di voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto.

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni  
Gianpiero Sasso

Comune di Germagno (Verbano Cusio Ossola)

**Decreto 01/2010 - Realizzazione percorso pedonale sponda destra Rio Sasso. Quota parte dei mappali 81 e 454 del Foglio 83 - proprietà Brughera Luigino - Revoca decreto di esproprio n. 01/2009.**

Il Responsabile del Servizio

- Visto il Decreto di Esproprio Definitivo n. 1/2009 in data 22/01/2009 regolarmente notificato al proprietario interessato in data 09/02/2009 con il quale è stata disposta l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Germagno dei terreni siti in Comune di Germagno contraddistinti al NCT nel modo seguente: Foglio 83 mappale n. 454 di mq. 10,00 - Foglio 83 mappale n. 81 di mq. 25,00 di proprietà del Sig. Brughera Luigino;  
- Vista la Determinazione del Sindaco Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e OO.PP. n. 161 del 10/12/2008 con la quale veniva determinata l'indennità di esproprio dei terreni di cui sopra nell'importo di €. 1.400,00;  
- Vista la Determinazione del Sindaco Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e OO.PP. n. 09 del 12/01/2009 con la quale, a seguito della mancata accettazione dell'indennità di esproprio da parte del proprietario interessato veniva disposto il deposito della stessa presso

la Cassa DD.PP., deposito avvenuto come da quietanza n. 2 del 29/01/2009;

- Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 29/12/2009, con la quale l'Amministrazione Comunale di Germagno deliberava:

1°) di dare atto che i lavori di "Sistemazione ultimo tratto scalinata Via Sasso ad alveo" previsti dal progetto di cui all'oggetto non verranno realizzati;

2°) di dare atto che in sostituzione dei lavori sopradetti, verranno realizzati le opere, ritenute urgenti e necessarie, di sistemazione e manutenzione del Rio Sasso, per i quali si richiede al progettista la predisposizione di opportuna perizia di variante al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni da parte degli enti competenti;

3°) di revocare la dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alla strada pedonale in questione, di cui alla Delibera G.C. n. 49 del 27/10/2008 avente per oggetto: "Lavori di completamento fognatura comunale e rete idrica in Via Monte Grappa, Via alla Colla, Via Don Michele Bianchi e percorso pedonale Rio Sasso. Conferma approvazione progetto definitivo esecutivo e dichiarazione opera di pubblica utilità"

4°) di procedere alla Revoca del Decreto Espropriativo n. 1/2009 del 22/01/2009 riguardante i terreni distinti al NCT di Germagno Fg. 83 mappale 454 di mq. 10 Fg. 83 mappale 81 di mq. 25 di proprietà del Sig. Brughera Luigino, con la rimozione del vincolo di espropriazione sugli stessi e con conseguente rincameramento nelle casse comunali dell'importo di €. 1.400,00 depositato presso la Cassa DD.PP. quale indennizzo di esproprio dei terreni sopraccitati;

5°) di provvedere all'aggiornamento degli atti catastali delle proprietà non più interessate da procedimento espropriativi;

*Decreta*

1°) di revocare il Decreto di Esproprio Definitivo n. 1/2009 in data 22/01/2009 con il quale era stata disposta l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Germagno dei terreni siti in Comune di Germagno contraddistinti al NCT nel modo seguente: Foglio 83 mappale n. 454 di mq. 10,00 - Foglio 83 mappale n. 81 di mq. 25,00 di proprietà del Sig. Brughera Luigino;

2°) E' disposto, a seguito della revoca del decreto espropriativo di cui al comma 1°), il rincameramento nelle casse comunali dell'importo di €. 1.400,00 depositato presso la Cassa DD.PP., deposito avvenuto come da quietanza n. 2 del 29/01/2009, deposito effettuato quale indennizzo di esproprio a favore del Sig. Brughera Luigino a garanzia dell'esproprio decreto n° 1/2009 quota parte dei mappali 81 e 454 del fg. 83 comune di Germagno;

3°) Il presente decreto dovrà essere pubblicato e notificato nelle forme di legge alla ditta interessata.

Dalla sede Municipale, 1 Aprile 2010

Il Responsabile del Servizio  
Giovanni Dabramo

Comune di Montelupo Albese (Cuneo)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2010 L.R. n. 56/77. Variante n. 4 al P.R.G.I. secondo le procedure L.R. n. 1/2007 - Approvazione definitiva.**

(omissis)  
Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*Delibera*

1. Di approvare il progetto Definitivo di variante n. 4 al P.R.G.I. vigente a norma dei disposti della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. e della L.R. 26/1/2007 n. 1; costituito dai seguenti atti tecnici, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

. Relazione Geologico-tecnica sulle aree di nuovo impianto

. Relazione Tecnico-Illustrativa

. Norme Tecniche di Attuazione

. Tav. 1 Planimetria di Progetto – scala 1: 5.000

. Tav. 2 – Planimetria di progetto – Scala 1: 2.000

. Tav. 3 – Planimetria di progetto - scala 1: 1.000

. Tav. 4 Vincoli Ambientali ed urbanistici – scala 1: 5000

. Tav. 5 - Planimetria sintetica di Piano - scala 1: 25.000.

2. Di dare atto che la presente Variante modifica la Variante Strutturale n. 3 approvata con DGR n. 16/5512 del 19/3/2007 che a sua volta modificata dalla variante Parziale n. 1 approvata con C.C. n. 8 del 26/3/2008;

3. Di dare atto che il Comune non è tenuto, ai fini del presente atto, alla predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e alle pubblicazioni di cui al comma 4 dell'Art. 20 L.R. 40/98;

4. Di dare atto che il Progetto Definitivo ha recepito le osservazioni presentate dalla Conferenza di Pianificazione in data 10/12/2009;

5. Di Dare atto che il Progetto definitivo di Variante Strutturale n. 4 non è stato modificato rispetto al Progetto Preliminare se non per recepire le suddette Osservazioni presentate dalla Conferenza di Pianificazione;

6. Di dare atto che si dovrà procedere ad adeguare la Classificazione acustica del Territorio;

7. Di dare atto che la Variante Strutturale è congrua con la Relazione Geologico tecnica predisposta dal Geologo Edoardo Rabajoli e con il Parere ARPA in data 23/6/2008 prot. n. 74078;

8. Di conferire mandato al responsabile del Procedimento di provvedere, a raggiunta esecutività della presente deliberazione, alle pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio Comunale di cui all'art. 31 comma 14 della L.R. 56/77 come inserito dall'art. 2 della L.R. 1/2007.

9. Di dare atto che la Variante Strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del Comune, della delibera di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

10. Di trasmettere ai sensi dell'Art. 20 del Decreto P.G.R. n. 2R/2007 la presente deliberazione di Approvazione della Variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio Comunale, copia cartacea e su supporto informatico, alla Regione Piemonte e alla Provincia di Cuneo;

(omissis)

Comune di Rossa (Vercelli)

**Avviso ad opponendum - Lavori di consolidamento versante sito ad ovest abitato e caduta massi su abitazione via Nicolao Sottile.**

Il Responsabile del Servizio  
Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999  
*Avverte*

Che avendo l'impresa Valper s.n.c., con sede in Rimasco, Frazione Ferrate n. 15, esecutrice dell'appalto relativo ai lavori di consolidamento versante sito ad ovest abitato e caduta massi su abitazione via Nicolao Sottile, ultimato i relativi lavori in data 29 gennaio 2010, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Dalla Residenza Comunale, 16 marzo 2010

Il Responsabile del Servizio  
Marco Defilippi

Comune di Torino

**Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.**

IL DIRIGENTE

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale del 15marzo 2010 (mecc. n. 2009 – 09677/009), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 207 al vigente P.R.G., concernente il fabbricato sito in Via Pisa n. 18

*rende noto*

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 26 marzo 2010 al 24 aprile 2010 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 1 aprile 2010.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 23 marzo 2010

Il Direttore Divisione  
Urbanistica ed Edilizia Privata  
Paola Virano

Comune di Torino

**Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.**

IL DIRIGENTE

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2010 (mecc. n. 2009 – 01700/009), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 138 al vigente P.R.G., concernente l'isolato compreso tra Via Sansovino, Via Pirano, Via Parenzo e Strada di Altessano.

*rende noto*

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 26 marzo 2010 al 24 aprile 2010 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 1 aprile 2010.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 23 marzo 2010

Il Direttore Divisione  
Urbanistica ed Edilizia Privata  
Paola Virano

Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

**Modifica Regolamento Edilizio Comunale (Art.2 e art. 16). Provvedimenti - Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2009.**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

1) Di approvare le modifiche del regolamento edilizio comunale vigente nel seguente modo:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia.

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato che la presiede e da n. 6 componenti eletti dal competente organo comunale: Consiglio Comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti

non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

2) di riservare a successivo apposito provvedimento – da adottarsi entro il prossimo mese di gennaio – la modifica regolamentare in materia di pannelli solari termici e fotovoltaici;

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte;

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

6) Di incaricare il responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di legge.

Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

**Modifica Regolamento Edilizio Comunale (Art. 37 bis ed Art. 37 ter). Provvedimenti - Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2010.**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

A - Di aggiungere al regolamento edilizio comunale vigente i seguenti articoli 37 bis e 37 ter:

Articolo 37 bis: Pannelli solari termici e fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti tecnologici

1. Nelle zone residenziali e artigianali, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, è possibile installare sulle coperture a falde inclinate esistenti, pannelli solari con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione ed i cui componenti non modifichino la sagoma dell'edificio. In caso di realizzazione di nuovo edificio o rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli dovranno risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo.

2. Nelle zone residenziali e artigianali, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, è possibile installare sulle coperture piane degli edifici, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti – se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale – purchè, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di m.1,3 realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

3. Nelle zone residenziali non è possibile installare, nei cortili e negli spazi aperti, pannelli solari.

4. Nella Zona Urbana Centrale Storica, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscono il posizionamento, parziale o totale, è possibile installare pannelli solari con le seguenti modalità:

- sulle coperture a falde, pannelli solari termici e/o fotovoltaici integrati nello spessore della falda con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo;

- sulle coperture piane purchè non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore.

Nella Zona Urbana Centrale Storica, l'intradosso del

teso, qualora visibile da spazi pubblici o privati, dovrà essere lasciata con i coppi a vista

5. Sui fabbricati individuati nel catalogo Guarini sarà possibile installare pannelli solari termici per il solo soddisfacimento delle necessità dei nuclei familiari insediati o insediandi, nella misura prevista dalla legge a condizione che questi non alterino le caratteristiche estetiche del contesto e si integrino nella copertura con le seguenti modalità:

- sulle coperture a falde, pannelli solari termici integrati nello spessore della falda con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo

Le schede di riferimento, approvate con D.C.C. n.ro 24 del 26/06/2003 sono:

Mulino Via Maestra R0357329;

Cascina Augusta Via Maestra R0357332;

Forno Via Maestra : R0357333;

Edifici Rurali Via Maestra: R0357334;

Casa Via Fornace 12: R0357335;

Cappella San Rocco Via Saluzzo: R0357336;

Casa Via Saluzzo, 12: R0357337.

6. Nelle zone residenziali, fatto salvo quanto successivamente specificato, i serbatoi di accumulo annessi i pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nella Zona Urbana Centrale Storica non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate E' invece consentita la loro installazione qualora siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

7. Nelle zone residenziali il posizionamento di ulteriori impianti tecnologici, non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti commi, è consentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore.

Nella Zona Urbana Centrale Storica, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate. E' invece consentita la loro installazione qualora siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Articolo 37 ter: Antenne a servizio degli edifici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle oggetto di ristrutturazione o recupero ( i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) nelle quali possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di di colle-

gamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata, sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla.

Per esigenze di tutela dell'immagine urbana, le antenne paraboliche, i pali e tutti gli apparati tecnici debbono risultare raggruppati in un'unica zona ed avere colorazione adeguata, atta ad integrarsi nel contesto ambientale in cui sono installate. Essi devono essere collocati sulla falda di copertura, senza sporgenze dal perimetro del tetto, sul lato opposto alla pubblica via, in posizione tale da minimizzare l'impatto visivo. Sono da escludere in ogni caso installazioni in facciata.

2. Sono vietati collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione della canalizzazione deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3. L'autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ritrasmettenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle leggi vigenti ed alle altre norme e regolamenti di settore.

B) Di dichiarare che il testo approvato e integrato con le modifiche di cui al presente punto A) è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte;

C) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

D) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Regione Piemonte, Assessorato all'Urbanistica;

E) Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore conseguente adempimento.

Comune di Vercelli

**Avviso di approvazione del Programma Integrato di Riquilificazione Urbanistica in attuazione della legge n. 179/1992 relativo all'area archeologica di viale Rimembranza (Area Strategica Cà di Rat).**

Il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico  
– vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 18/03/2009 di accoglimento del P.I.R.U.;

– vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 03/02/2010, divenuta esecutiva il 26/02/2010, di adozione definitiva del P.I.R.U.;

*rende noto*

che con le suddette deliberazioni è stato approvato il Programma Integrato di Riquilificazione Urbanistica in attuazione della legge n. 179/1992 relativo all'area archeologica di viale Rimembranza (Area Strategica Ca' di Rat).

Vercelli, 1° marzo 2010

Il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico  
Liliana Patriarca

M.I.A.C. S.c.p.a.

Mercato ingrosso agroalimentare Cuneo

**Bando per impianto fotovoltaico.**

M.I.A.C. Mercato ingrosso Agroalimentare Cuneo - via Bra 77 fraz Ronchi Cuneo tel 0171 43055 fax 017143147 e.mail miacn@libero.it

*Premessa*

la società MIAC con sede in Cuneo via Bra, 77 fraz. Ronchi intende locare le coperture di sua proprietà ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici per produzione elettrica

*si invitano*

le ditte interessate a partecipare alla procedura selettiva, a voler manifestare il proprio interesse per iscritto alla suddetta società entro e non oltre il 9 aprile 2010.

Il MIAC provvederà ad inviare la lettera di invito per la partecipazione alla procedura suddetta.

Cuneo, 23 marzo 2010

Il Presidente

Adriano Cantamessa

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione n. 62 del 01/03/2010 - Concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte mediante pozzo, in Comune di Verbania, ad uso produzione di beni e servizi - Impresa individuale Greco Antonino.**

Il Dirigente

(omissis)

*determina*

(omissis)

01. Di assentire all'Impresa individuale Greco Antonino (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte mediante pozzo, in Comune di Verbania, ad uso produzione di beni e servizi (uso direttamente connesso con il processo produttivo - autolavaggio), per una portata massima di prelievo di l/s 4,00 ed una portata media di prelievo di l/s 0,117, corrispondente ad un volume annuo di prelievo di m<sup>3</sup> 3.700,00, da esercitarsi nel periodo dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

02. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 22 del 18/02/2010) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

03. Di accordare la concessione per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 22 del 18/02/2010 (omissis) –

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario terrà sollevata ed indenne l'autorità

concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione Dirigenziale n. 170 del 22/03/2010 - Organizzazione "Radio Club Verbania", con sede in Verbania (VB) via Zara n. 4 (omissis). Presa d'atto relativa alla modifica dello statuto.**

Il Dirigente  
(omissis)  
*Determina*

1. di prendere atto che l'organizzazione "Radio Club Verbania" (omissis) in data 24 gennaio 2010 ha modificato il proprio statuto e con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il Legale Rappresentante ha dichiarato che la medesima non è articolazione dell'Associazione F.I.R.- C.B. alla quale versa unicamente una quota annuale associativa.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore  
Alberto Folli

Provincia di Asti

**T.U. 1775/1933 – Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30/06/2003 alla Provincia di Asti dall'Azienda Agricola Chiorra Fabrizio per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti ad uso agricolo. Codice Utenza AT10508. Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 12/03/2010.**

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
(omissis)  
*Determina*

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Azienda Agricola Chiorra Fabrizio la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi in Comune di Asti a servizio di 1,5 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 21,38 per l'annualità 2010 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -  
Disciplinare  
- (omissis) -

*Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.*

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interfe-

rire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
Angelo Marengo

Provincia di Asti

**T.U. 1775/1933 – Domanda di concessione preferenziale presentata in data 14/08/2007 alla Provincia di Asti dalla Società R.F.I. S.p.A. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Asti ad uso civile. Codice Utenza AT10524. Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 12/03/2010.**

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
(omissis)  
*Determina*

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Società R.F.I. S.p.A. la derivazione di 1,75 l/s massimi e 10 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 126,35 per l'annualità 2010 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -  
Disciplinare  
- (omissis) -

*Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.*

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere

in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
Angelo Marengo

Provincia di Asti

**Giudizio di compatibilità ambientale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione comunale, relativo al progetto di coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia "Cascina Luisa 4" in località "Cascina Luisa", situata nel comune di Castagnole Lanze (AT). Proponente: ditta Neive Calcestruzzi di Rivella Luigi e C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Neive (CN), fraz. Micca, n. 15.**

Il Dirigente

Premesso che in data 10 aprile 2009 il legale rappresentante della ditta Neive Calcestruzzi di Rivella Luigi e C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Neive (CN), fraz. Micca, n. 15, (omissis), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, Asti, ai sensi del D. Lgs 152/06 s.m.i. e dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1998 s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia in località "Cascina Luisa" situata nel comune di Castagnole Lanze (AT) - prot. n. 36687 del 10.04.2009, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", tramite pubblicazione effettuata in data 10.04.2009 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 13 - allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.e i., che prevede la Provincia di Asti quale Autorità competente.

L'organo tecnico provinciale ha provveduto quindi a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 07.05.2009 e del conseguente avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA, individuando il relativo responsabile.

Il progetto consiste nella coltivazione di una cava, interessando un'area in disponibilità della ditta proponente.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute, nei tempi previsti dal procedimento, osservazioni da parte del pubblico o altre

informazioni ritenute utili a caratterizzare la collocazione.

L'organo tecnico, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13, ha avviato la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.e.i.;

In data 21.05.2009, presso il Comune di Castagnole Lanze (AT) – nota prot. 40149 del 23.04.2009 - si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi in cui è stato definito il crono-programma dell'istruttoria ed è stato svolto un sopralluogo sul sito di cava.

Il proponente è stato invitato a partecipare al sopralluogo sul sito ed alle successive riunioni della conferenza di servizi tenutesi in data 29.06.2009 – nota prot. 55941 del 11.06.2009 – 03.11.2009 – nota prot. 89279 del 24.09.2009, nel cui ambito ha fornito alcuni opportuni chiarimenti circa gli aspetti ambientali, geologici, geotecnici ed idrogeologici;

Dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché a seguito del sopralluogo sul sito, ai fini del completamento dell'istruttoria sono state ritenute necessarie integrazioni progettuali richieste al proponente con nota n. 71319 del 29.07.2009; ulteriori contributi tecnici sono stati depositati spontaneamente dalla ditta proponente con nota ns prot. 104016 del 05.11.2009;

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle conferenze di servizi, emerge quanto segue:

. Il progetto è finalizzato a sfruttare la risorsa mineraria, lì ancora presente in quantità economicamente utilizzabile, dando sviluppo ad un settore produttivo storicamente tipico di alcune aree del territorio astigiano;

. I sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto di coltivazione;

. Le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio; Nel presente provvedimento, che reca il giudizio di compatibilità ambientale, necessariamente comprensivo delle autorizzazioni ambientali, così come deciso dalla Conferenza di Servizi, non sono ricomprese le seguenti autorizzazioni e concessioni:

. Autorizzazione comunale alla coltivazione della cava (ex ll.rr. 69/78 e 44/00), che verrà rilasciata dal Comune di Castagnole Lanze (AT), successivamente all'emanazione del presente atto;

Ai fini dell'ottimizzazione della sviluppo del progetto si è ritenuto, inoltre, di subordinare la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale all'osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate in allegato A), quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione. Si è rilevata inoltre la necessità di predisporre il disciplinare di coltivazione mineraria e recupero ambientale per il rilascio dell'autorizzazione comunale alla coltivazione della cava di cui all'allegato B), quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi,

agli atti dell'ufficio;  
 Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;  
 Visto il d.p.r. 12.04.1996 e s.m.i.;  
 Visto il D. Lgs 152/06 e s. m. e. i.;  
 Vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;  
 Vista la l.r. 69/78 e s. m. e. i. ed in particolare l'art. 3;  
 Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  
 Viste le disposizioni vigenti in materia;

*Determina*

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al progetto di coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia "Cascina Luisa 4" in località "Cascina Luisa", situata nel comune di Castagnole Lanze (AT) – proponente: ditta Neive Calcestruzzi di Rivella Luigi e C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Neive (CN), fraz. Micca, n.15, (omissis), per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa, di seguito riportate:

. Il progetto è finalizzato a sfruttare la risorsa mineraria, lì ancora presente in quantità economicamente utilizzabile, dando sviluppo ad un settore produttivo storicamente tipico di alcune aree del territorio astigiano;

. I sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto di coltivazione;

. Le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio; secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato A) denominato "Prescrizioni inerenti il giudizio di compatibilità ambientale" che si allega quale parte integrante della presente determinazione;

2. di dare atto, ai sensi del punto 4, articolo 13 della l.r. 40/98 e s.m. e. i., che l'autorizzazione comunale alla coltivazione di cava è di competenza del Comune di Castagnole Lanze (AT), al quale si trasmette, ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti di competenza, l'Allegato B) "Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della nuova cava", che si allega quale parte integrante della presente determinazione, per mera presa d'atto;

3. di dare altresì atto dei verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra, svoltesi in data 21.05.2009, presso il Comune di Castagnole Lanze (AT) – nota prot. 40149 del 23.04.2009, 29.06.2009 – nota prot. 55941 del 11.06.2009 – 03.11.2009 – nota prot. 89279 del 24.09.2009, nel cui ambito ha fornito alcuni opportuni chiarimenti circa gli aspetti ambientali, geologici, geotecnici ed idrogeologici, agli atti dell'ufficio;

4. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4 costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

5. di trasmettere copia conforme del presente atto al proponente ed ai diversi soggetti interessati;

6. di inviare altresì copia della presente determinazione dirigenziale alla Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Ri-

fiuti – Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale;

7. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia;

8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9, della l.r. 40/1998 e di 5 anni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

9. Di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
 Angelo Marengo

Provincia di Asti

**D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Domanda presentata in data 01.07.2009 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente dal Sig. Opresso Andrea per concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal Torrente Trivera nel Comune di Villafranca d'Asti ad uso irriguo. Utenza n. 766/09. Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 12/03/2010.**

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
 (omissis)  
*Determina*

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Opresso Andrea la derivazione di acqua dal Torrente Trivera nel Comune di Villafranca d'Asti di 50 l/sec. massimi per complessivi metri cubi annui 240 per uso irriguo.

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Omissis

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -  
 (omissis)  
 Disciplinare  
 (omissis)

*Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.*

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, la Ditta concessionaria si obbliga ad effettuare la derivazione regolandola sulla portata massima di l./sec.50..

(omissis)

*Art. 6 - Deflusso Minimo Vitale.*

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno la por-

tata istantanea minima di 58,005 l/s per il Torrente Trivera.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Art. 7 – *Riserve e garanzie da osservarsi.*

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Asti, 12 marzo 2010

Il Dirigente Servizio Ambiente  
Angelo Marengo

Provincia di Biella

**Ordinanza n 16/2010/G-I-4-328BI – Istanze in data 18 giugno 2009 e 24 settembre 2009 rispettivamente del Signor ROSSO Mauro in qualità di titolare dell'Azienda Agricola ROL e delle Signore Ramella Mine' Annamaria e Peretti Anna per concessione in sanatoria di derivazione d'acqua pubblica da una sorgente ubicata in Comune di Pollone, ad uso rispettivamente agricolo e domestico., Pratica provinciale n. 328BI.**

Il Dirigente del Settore

Vista l'istanza datata 18 giugno 2009, presentata in data 19 giugno 2009 e registrata in pari data al n. 24.518 di protocollo provinciale, con la quale il Signor Rosso Mauro in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Rol (omissis), con sede in Pollone (BI), Via Burcina, n. 3, ha chiesto il rilascio in via di sanatoria della concessione prevista dall'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per poter continuare a derivare una portata istantanea massima di litri al secondo massimi 0,12 ed un volume massimo annuo di metri cubi 2.500, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,08 d'acqua da una sorgente ubicata in regione Piandremo del Comune di Pollone, ad uso agricolo, con restituzione di colature e scarichi nel rio Serra sempre in Comune di Pollone; Vista la successiva istanza datata 24 settembre 2009, presentata in pari data e registrata in data 30 settembre 2009 al n. 36.883 di protocollo provinciale, con la quale i Signori Rosso Mauro in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Rol, contestualmente alle Signore Ramella Mine' Annamaria (omissis) e Peretti Anna (omissis) hanno chiesto, anche a parziale modifica della precedente domanda datata 18 giugno 2009, il rilascio in via di sanatoria della concessione prevista dall'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per poter continuare a derivare una portata istantanea massima e complessiva di litri al secondo massimi 0,12 ed un volume massimo annuo di metri cubi 2.400, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,076 d'acqua dalla medesima sorgente ubicata in regione Piandremo del Comune di Pollone, così suddivisa:

Nominativo	Uso	Qmax.	Qmed.	Vol.
Peretti	Domestico	0,06	0,038	1.200
Ramella Miné	Domestico	0,03	0,019	600
Rosso	Agricolo e civile	0,03	0,019	600
	Totale	0,12	0,076	2.400

rispettivamente ad uso agricolo e domestico, con restituzione di colature e scarichi nel rio Serra, o nel sottosuolo, sempre in Comune di Pollone;

Richiamata la D.D. della Provincia di Biella 20 ottobre 2009, n. 2.932, con la quale il Signor Rosso Mauro, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Rol, è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell'articolo 5, comma 3, della Legge Regionale 29 novembre 1996, n. 88 e ss.mm.ii., a continuare in via provvisoria il prelievo di litri al secondo massimi 0,03 e di un volume massimo annuo di metri cubi 600, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,019 d'acqua sotterranea da una sorgente esistente ubicata in regione Piandremo del Comune di Pollone (foglio n. 7, particella n. 195), per uso agricolo (abbeveraggio bestiame con volume inferiore a 1.000 metri cubi annui, irrigazione terreni soggetti a coltivazione ortofrutticola ed usi assimilati) ed in misura non apprezzabile civile (alimentazione servizi igienici destinati al personale operante ed usi assimilati), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico in corpo idrico superficiale (rio Serra), fatta salva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il prelievo ove lo stesso sia in contrasto con i diritti di terzi, il buon regime della falda sotterranea, o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e del bilancio idrico; Acquisiti i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda;

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n. 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n. 238 e loro ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successive 11 novembre 1996, n. 88; 9 agosto 1999, n. 22; 26 aprile 2000, n. 44; 7 aprile 2003, n. 6 e 29 gennaio 2009, n. 3;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585, recante "Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la re-

visione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.”;

*Ordina*

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

1) - che le domande datate 18 giugno 2009 e 24 settembre 2009, presentate dai Signori Rosso Mauro, Ramella Mine' Annamaria e Peretti Anna, siano depositate, unitamente agli atti dello stato di consistenza ad essa allegato, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 1 aprile 2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2) - la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3) - l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Pollone, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale ([www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm)).

4) - l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 18 maggio 2010, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pollone. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata dallo stato di consistenza della derivazione, viene trasmessa per l'espressione del parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, al Dipartimento Arpa Piemonte di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte – Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino ed al Comune di Pollone, oltre che ai richiedenti stessi.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito n. 2 di Vercelli, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte di Torino, all'Ente Parco Burcina "Felice Piacenza" di Pollone, alla Comunità Montana Valle

dell'Elvo di Graglia ed al competente soggetto gestore del servizio idrico integrato.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;  
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail [acque@provincia.biella.it](mailto:acque@provincia.biella.it) ;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;

- il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui allo stesso regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 19 marzo 2010

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Monte Bianco in località Cima Monte Bianco a Vernante. Proponente: Bonelli Giorgio procuratore della Silver s.r.l. - Loc. Tetti Filibert - 12019 Vernante. Comunicazione di avvenuta conclusione della procedura di VIA e delle connesse procedure autorizzative ai sensi ex art. 6 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed ex art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

In data 9 dicembre 2009 il Sig. Bonelli Giorgio, in qualità di procuratore per l'attività della Silver s.r.l. con sede in Loc. Tetti Filibert - Vernante, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e relativi allegati del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Monte Bianco in località Cima Monte Bianco a Vernante. (RIF. pratica 31/2009 VAL).

A seguito della rinuncia formalizzata da parte della Silver s.r.l., con nota pervenuta in data 10.02.2010 con prot. n. 11207, al proseguimento dell'iter istruttorio del progetto in oggetto ed alle autorizzazioni da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento, con Determinazione n. 825 del 17.02.2010 è stata disposta la conclusione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e dei connessi iter autorizzativi concernenti il progetto.

Si avvisa pertanto che non si darà ulteriore corso alla Valutazione di Impatto Ambientale e alle procedure alla stessa connesse.

Il Dirigente  
dell'Area Funzionale del Territorio  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Novara

**L.R. 40/98. Progetto "Recupero di materiali non pericolosi (R5) per la realizzazione dei rilevati di adeguamento alla classe C1 della SS. 32 "Ticinense" dalla progr. Km. 6+85 alla progr. 12+350", rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'allegato B2.**

IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*Determina*

1. di prendere atto che, come risulta dal relativo verbale, la Conferenza di Servizi riunitasi in data 27.1.2010 per il progetto di "Recupero di materiali non pericolosi (R5) per la realizzazione dei rilevati di adeguamento alla classe C1 della SS. 32 "Ticinense" dalla progr. Km. 6+85 alla progr. 12+350", nel territorio dei comuni di Cameri e Bellinzago Novarese, presentato dalla Ditta Cerutti Lorenzo srl con sede legale a Borgomanero (NO) in Via Gozzano n. 66/68 ha escluso l'attività dalla procedura di VIA;

2. di prendere atto di non dover sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni tecniche contenute nel documento allegato, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.

12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata a:

o Rifiuti, V.I.A., SIRA.

Il Dirigente  
Edoardo Guerrini  
(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 728/2010 del 10.03.2010 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Novara

**L.R. 40/1998 - Progetto "Strade interpoderali contaminate da pietrisco ferroviario contenente amianto" localizzate nei Comuni di Vespolate (NO) e Nibbiola (NO), presentato dalla Provincia di Novara, piazza Matteotti n. 1.**

Il Responsabile Posizione Organizzativa  
(omissis)  
*Determina*

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di bonifica del sito "Strade interpoderali contaminate da pietrisco ferroviario contenente amianto nei Comuni di Vespolate e Nibbiola" presentato da Provincia di Novara, vincolato al rispetto, durante la fase realizzativa dell'opera, delle prescrizioni contenute nell'allegato 1, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività della presente determinazione dirigenziale;

3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/1998, con il presente provvedimento per quanto di competenza, si approva ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto menzionato al punto 1, presentato in data 04.09.2009, come modificato e integrato dai chiarimenti presentati in data 07.01.2010, autorizzando la realizzazione dell'intervento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato al presente provvedimento, facenti parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. la presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente e costituisce altresì ove occorra variante urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori;

5. di dare atto che le procedure di esproprio relative alla realizzazione dell'intervento, in quanto da realizzarsi sull'area destinata all'ampliamento del cimitero comunale, rimangono in capo al Comune di Vespolate;

6. di inviare la presente Determina a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e

D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;

7. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;

8. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

9. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al Settore – Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA.

Il Responsabile

Posizione Organizzativa Alessandro Ferrera

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 760/2010 del 11.03.2010 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Determinazione n. 162-9800/2010 del 04/03/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Vaccaro, in Comune di Givoletto ad uso domestico assentita alla Sig.ra Giuliano Alida.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: -

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 162-9800/2010 del 04/03/2010- (Codice pratica: A/777)

"Il Dirigente del Servizio

Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo alla Sig.ra Giuliano Alida (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Vaccaro, in Comune di Givoletto ad uso domestico.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi gli 0,5 l/s, la portata media non superi gli 0,1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso domestico nei terreni siti nel Comune di Givoletto, distinti in Catasto dal Foglio n. 8 Particelle nn. 13, 14, 15, 18 e 19 aventi la superficie complessiva di Ha 0.69.71; (omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Determinazione n. 163-9814/2010 del 04/03/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Casternone, in Comune di Val della Torre ad uso domestico assentita al sig. Gerace Domenico.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: -

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 163-9814/2010 del 04/03/2010 - (Cod.: A/983)

"Il Dirigente del Servizio

Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Gerace Domenico con sede in Via Roma, 4 - San Gillio, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Casternone, in Comune di Val della Torre ad uso domestico.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo maggio-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 6,9 l/s, la portata media non superi gli 0,1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 1500 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso domestico nei terreni siti nel Comune di Val della Torre, distinti in Catasto dal Foglio 32 Particelle nn. 141-143 e 145, aventi la superficie complessiva di Ha 0.06.00; (omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Determinazione n. 161-9781/2010 del 04/03/2010 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Torto in Comune di Airasca, ad uso agricolo assentita al sig. Racca Flavio.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: -

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 161-9781/2010 del 04/03/2010 - (Cod.: A/1042)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Racca Flavio (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Torto, in Comune di Airasca ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente ef-

fettuato nel periodo aprile- settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 60 l/s, la portata media non superi gli 0,33 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 51840 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Airasca, distinti in Catasto dal Foglio n. 8 Particelle nn. 38-39-40-41-42-111-112-113 e 131, aventi la superficie complessiva di Ha 03.42.64; (omissis)”

Provincia di Torino

**Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 61-9201/2010 - LR. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Terzo Tempo S.C.S." con sede legale in Torino. Presa d'atto della fusione per incorporazione della Cooperativa Sociale "AICS Cultura e Sport S.C.S. onlus" e contestuale modifica dello statuto e della denominazione sociale in "Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Societa' Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica ONLUS". Mantenimento dell'iscrizione alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A.**

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale  
(omissis)

*Determina*

1. Di prendere atto dell'avvenuta fusione per incorporazione da parte dell'incorporante cooperativa "Terzo Tempo s.c.s." dell'incorporata cooperativa "AICS Cultura e Sport s.c.s. onlus";

2. Di prendere atto della modifica integrale dello statuto e della modifica di denominazione sociale da "Terzo Tempo S.C.S." a "Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Societa' Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica ONLUS" (omissis) con sede legale in Torino;

3. Di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, l'iscrizione alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A, della suddetta cooperativa.

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. co. 3) non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 3 marzo 2010

Il Dirigente  
Servizio Solidarietà Sociale  
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

**Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 65-9763/2010 - LR. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "CPS Societa' Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS" siglabile "CPS onlus" con sede legale in Torino. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A.**

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale  
(omissis)

*Determina*

1. Di iscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la Cooperativa Sociale "CPS Societa' Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS" siglabile "CPS onlus" (omissis) con sede legale in Torino alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che gestiscono servizi alla persona).

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. commi 3 e 4):

- è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale;

- è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;

- soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;

- non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 9 marzo 2010

Il Dirigente  
Servizio Solidarietà Sociale  
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

**L.R. n. 18/94 e s.m.i. – Cooperativa Sociale "Riabilita' Societa' Cooperativa Sociale" siglabile "Riabilita' s.c.s." - con sede legale in Rosta (TO). Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A. Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 64-9760/2010.**

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale  
(omissis)

*Determina*

1. Di iscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la Cooperativa Sociale "Riabilita' Societa' Cooperativa

Sociale” siglabile “Riabilita’ s.c.s.” (omissis) con sede legale in Rosta (TO) alla sezione provinciale di Torino dell’Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che gestiscono servizi alla persona).

L’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. commi 3 e 4):

- è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale;

- è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;

- soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;

- non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo e’ ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all’albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 9 marzo 2010

Il Dirigente  
Servizio Solidarietà Sociale  
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Ordinanza n. P12776/2010: domanda datata 27-7-2009 della Camera di Commercio di Torino di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi (1 pozzo di prelievo e 1 pozzo di scarico), in Comune di Torino, in misura di l/sec massimi 25 e medi 1,24 ad uso climatizzazione.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12776/2010.

“Vista la domanda datata 27-7-2009 della Camera di Commercio di Torino, con sede legale a Torino, Via Carlo Alberto n. 16, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi (1 pozzo di prelievo + 1 pozzo di scarico) in falda superficiale con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 25 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 1,24 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 39.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 37 metri; ad uso climatizzazione.

Comune ove é ubicata l’opera di presa: Torino, località Via San Francesco da Paola n. 28. Comune ove é ubicata lo scarico delle acque: Torino, località Via San Francesco da Paola n. 28.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n.

10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 5437 datata 20-11-2009 l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (omissis)

*Ordina*

la sopracitata domanda datata 27-7-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all’Albo Pretorio del Comune di Torino.

La visita locale di istruttoria di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 27-4-2010 alle ore 10.00 con ritrovo presso la sede del Servizio scrivente in Torino – Corso Inghilterra n. 7 - 10° piano. Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l’Amministrazione precedente é la Provincia di Torino, l’ufficio responsabile del procedimento é l’Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.” (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Ordinanza n. P12796/2010: domanda in data 20-11-2009 della Giardini e Paesaggi s.a.s. di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Torino, in misura di l/sec massimi 10 e medi 0,17 ad uso irrigazione aree verdi e giardino acquatico.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12796/2010.

“Vista la domanda in data 20-11-2009 della Giardini e Paesaggi s.a.s. con sede legale a Mugnano di Napoli (NA), Via Crispi s.n., (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo in falda superficiale con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 10 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,17 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 5.400 metri cubi (mc);

profondità massima richiesta: 25 metri; ad uso irrigazione aree verdi e giardino acquatico.

Comune ove è ubicata l'opera di presa: Torino, località Via Nole n. 6. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 815 datata 19-2-2010 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (omissis)

#### Ordina

la sopracitata domanda in data 20-11-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Torino. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 27-4-2010 alle ore 14.00 con ritrovo presso la sede del Servizio scrivente in Torino – Corso Inghilterra n. 7 - 10° piano. Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.” (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 127-7883 del 19/2/2010 di subingresso parziale nella concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Avigliana, rilasciata con D.P.G.R. n. 5325 del 16/6/1998 e con D.D. n. 923-318764 del 16/12/2003.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 127-7883 del 19/2/2010

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

1) di prendere atto delle domande 11.1.2008 e 6.4.2008 citate in premessa, e conseguentemente di riconoscere la Valderna srl - (omissis), con sede legale in Borgo Val di Taro (PR) Via San Domenico n. 14, titolare della concessione di derivazione d'acqua di cui al D.P.G.R. n. 5325 del 16.6.1988 ed alla D.D. n. 923-318764 del 16.12.2003 per quanto attiene l'uso energetico (portata massima 14.940 l/s, portata media 13.950 l/s, potenza nominale media kW 1.038,04);

2) per quanto attiene l'uso produzione beni e servizi già assentito con i provvedimenti di cui al punto precedente, di specificare che questo è relativo all'esclusivo raffreddamento (portata massima 60 l/s, portata media 50 l/s) e permane in capo alla Neumayer Italia srl -(omissis), con sede legale in Avigliana Via Martin Luther King n. 6, (codice utenza TO905);

3) le utenze continueranno ad essere vincolate agli obblighi ed alle condizioni prescritti nei disciplinari citati in premessa, sottoscritti in data 20.2.1987 e 15.9.2003, ivi compresa la scadenza della concessione al 31.1.2011;

4) a carico dei richiedenti è l'onere dei canoni e dei sovracanonici rimasti eventualmente insoluti; in particolare essi hanno l'obbligo, a decorrere dalla annualità successiva a quella in cui sono state presentate le domande intese ad ottenere lo scorporo dell'utenza originaria, di versare i canoni e i sovracanonici arretrati in ragione degli utilizzi descritti ai punti 1) e 2) del presente provvedimento;

5) di assegnare alle opere di captazione, ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, i seguenti codici identificativi univoci: TO-A-10278 per la derivazione dal Fiume Dora Riparia e TO-A-10279 per la subderivazione della Neumayer Italia srl a scopo raffreddamento; i titolari sono tenuti ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna delle opere di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe con i codici identificativi univoci delle opere; essi hanno l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi alle opere di captazione. I titolari delle opere di captazione sono inoltre responsabili del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre chiaramente leggibili; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime ne richiedono, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente;

(omissis)

Provincia di Vercelli

**Derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Lignana per uso produzione beni e servizi della ditta Invernizzi Giuseppe. Prat. 1306. Determinazione del Dirigente n. 610 del 01/03/2010.**

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

*Determina*

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 05.11.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Invernizzi Giuseppe, con sede legale in Via Grange, 2 della frazione Casalrosso del Comune di Lignana –VC- (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Lignana, di lt/sec 0,08 massimi cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 2.555 d'acqua da utilizzare per produzione beni e servizi (uso direttamente connesso alla fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l'uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 619,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: il Direttore del Settore (ing. Giorgetta Liardo).

Estratto del Disciplinare n. 11 del 18/03/2010

(omissis)

Art. – 7 – Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

omissis ...Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione...omissis

(omissis)

Provincia di Vercelli

**Determinazione del Dirigente n. 638 del 02/03/2010 - Derivazione acqua da falda sotterranea in comune di Carisio per uso civile della ditta Vimar. Prat. 1313.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

*Determina*

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 02.11.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Vimar 1991 s.p.a., con sede legale in Via Trieste,16 del Comune di Biella e stabilimento in Via per Santhià 8 del Comune di Carisio (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Carisio, di lt/sec 1,00 massimi cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 500 d'acqua da utilizzare per scopo civile (antincendio).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l'uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 128,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione

per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore  
Giorgetta Liardo

Estratto del disciplinare n. 8 del 18/03/2010

Art. 7 - condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.....omissis

(omissis)

Provincia di Vercelli

**Derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Alice Castello per uso agricolo della ditta Franciscono Angela. Prat. 1399. Determinazione del Dirigente n. 611 del 01/03/2010.**

Il Dirigente Responsabile  
(omissis)

*Determina*

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 10.12.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Franciscono Angela con sede legale in Via Santhià 39 del Comune di Alice Castello (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato nella località Coaro del Comune di Alice Castello la quantità d'acqua necessaria ad irrigare ettari 0,50 di terreno sito nello stesso Comune di Alice Castello.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n.

22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 21,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore  
Giorgetta Liardo

Estratto del disciplinare n. 7 del 17/03/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.....omissis

(omissis)

Studio Legale Ranieri - Ivrea (Torino)

**Atto di citazione per pubblici proclami.**

La sig.ra Aimone Cat Gemma, nata a Ivrea (TO) il 29.8.1969, residente in Ivrea, via Pratisecchi 9, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Beata Getto ha avuto, come ha, il possesso continuato ed indiscusso da oltre venti anni dei seguenti fondi siti in Vestignè e distinti al Catasto Terreni ai mappali 85, 86, 89, 91, 28, 30, 31, 32, 62, 66, e 70 del Foglio 3, con entrostante una porzione di fabbricato rurale accessorio ai predetti terreni. I fondi succitati risultano intestati al Catasto Terreni, quanto meno a far data dal 28.02.1976, data in cui risulta l'ultimo aggiornamento dell'impianto meccanografico del Catasto: alla sig.ra Cossavella Domenica fu Domenico i mappali 85, 89 e 91 del F. 3; al sig. Cossavella Eusebio fu Domenico i mappali 28, 30, 31 e 86 del F. 3; al sig. Garda Giuseppe Felice fu Sebastiano i mappali 32, 62, 66 e 70 del F. 3. Tanto premesso la sig.ra Aimone Cat

Gemma cita i sig.ri Gambone Luigi in qualità di erede di Cossavella Domenica fu Domenico, nella residenza in Ivrea, Via Casale n. 2/B, e Cossavella Eusebio fu Domenico ed eredi di Garda Giuseppe Felice fu Sebastiano di cui non sono noti i nominativi, a comparire avanti il Tribunale di Ivrea, il giorno 20.10.2010 ore di rito, invitandoli a costituirsi nei modi di legge almeno venti giorni prima e con avvertimento che in difetto subiranno le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale Ill.mo, riservata ogni ulteriore eccezione, deduzione, produzione, richiesta di prova, nel merito dichiarare acquisita per intervenuta usucapione ex art. 1158 codice civile, in capo alla sig.ra Aimone Cat Gemma, nata ad Ivrea il 29 agosto 1969, residente in Ivrea (TO), Via Pratisecchi n. 9, la proprietà degli immobili siti in Vestignè (TO), Frazione Tina, distinti al Catasto Terreni al Foglio 3 con i numeri 85, 86, 89, 91, 28, 30, 31, 32, 62, 66 e 70. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Regione Piemonte

**Avviso pubblico per la presentazione di domande di soggetti, organizzati anche in ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) o in ATI, (Associazioni Temporanee di Imprese) che siano in grado di garantire la prestazione di servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica specialistici finalizzati a favorire ed agevolare il trasferimento d'impresa extra famiglia.**

La Direzione regionale Istruzione,  
Formazione Professionale e Lavoro  
*rende noto*

che è indetto ai sensi dell'art. 42, comma 1,  
della l.r. 34/2008 e s.m.i.

Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti, organizzati anche in ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) o in ATI, (Associazioni temporanee di Imprese) identificate da un soggetto capofila, che svolgano o intendano svolgere sul territorio regionale, attività di accompagnamento ed assistenza tecnica agli interessati ad acquisire un'attività economica preesistente da soggetti individuati al di fuori della famiglia.

Le domande sono soggette all'imposta di bollo di Euro 14,62.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- un progetto il cui soggetto deve indicare dettagliatamente come intende organizzarsi per la prestazione dei servizi di assistenza e consulenza, a costo convenzionato, su tutto il territorio piemontese, agli imprenditori che intendono acquisire un'attività preesistente da un altro imprenditore extra famiglia;
- curriculum rispetto all'attività svolta o che si intende svolgere e rispetto ai servizi oggetto dell'obiettivo;
- dichiarazione d'inizio attività;
- copia conforme all'originale dello Statuto se esistente;
- copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio depositato o dell'ultima situazione contabile riferita all'ultimo esercizio.

La domanda e l'allegata documentazione devono essere prodotte a norma di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa compilando i moduli precostituiti dall'Amministrazione regionale e disponibili sul seguente sito:

[www.regione.piemonte.it/lavoro/extra\\_famiglia/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/lavoro/extra_famiglia/index.htm)  
Alla domanda deve essere allegata copia della carta d'identità del legale rappresentante del soggetto.

Le domande devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. a Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Settore Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità e della cooperazione, via Magenta 12 cap. 10128 Torino, a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il giorno *3 maggio 2010*.

Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante. La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Settore Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità e della cooperazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei soggetti interessati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non vengono esaminate le domande con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente "Avviso" e quelle non sottoscritte.

La domanda deve contenere, oltre all'indicazione del legale rappresentante del soggetto interessato, l'indicazione del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I servizi che dovranno essere prestati dai soggetti interessati sono i seguenti:

- promozione e sensibilizzazione sul tema del trasferimento d'impresa a favore degli imprenditori cedenti e degli imprenditori subentranti;
- accoglienza ed informazioni preliminari;
- consulenza economico/patrimoniale per la valutazione dell'impresa che si rileva e determinazione dell'avviamento;
- consulenza societaria per l'individuazione della forma giuridica più idonea;
- consulenza organizzativa per la pianificazione delle fasi di avvicinamento anche nel caso di trasferimento graduale quando l'acquirente richiede, per un periodo più o meno lungo, una garanzia di affiancamento da parte dell'imprenditore uscente;
- consulenza tecnica per il trasferimento delle conoscenze e del capitale relazionale da parte del cedente;
- consulenza finanziaria per il reperimento delle fonti di finanziamento;
- supporto al rafforzamento delle competenze rivolto agli imprenditori acquirenti e per aiutare il subentrante ad affrontare l'impresa con maggiori strumenti manageriali, comprensivo della gestione delle risorse umane;

- assistenza e consulenza per l'attivazione ed eventuali azioni di rilancio;
- assistenza e consulenza per il riposizionamento (analisi costi/benefici- finanziamenti- marketing- consolidamento dei debiti);
- consulenza legale e contabile per il trasferimento dell'impresa;
- affiancamento da parte dell'imprenditore cedente nei confronti dell'imprenditore acquirente fino alla fine del processo di trasferimento d'impresa;
- altre forme di servizio individuate dai soggetti destinatari dell'avviso e pertinenti all'obiettivo del medesimo. I criteri di individuazione dei soggetti interessati sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 39 – 12570 del 16.11.2009, pubblicata sul B.U. n. 46 del 19/11/2009 e precisamente:

A) essere in grado di garantire la prestazione dei servizi sopra elencati agli imprenditori interessati ad acquisire un'attività economica preesistente da soggetti individuati al di fuori della famiglia verificando che le imprese che beneficeranno dei servizi sopra citati devono essere formate dai soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:

- soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

Nel caso di società di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopra citate.

Nel caso di società di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie sopra citate ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.

Sono considerati prioritari:

- gli interventi a favore delle imprese formate da donne. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne;
- gli interventi a favore delle imprese formate da imprenditori dove il salto generazionale rispetto agli imprenditori cedenti è di almeno 20 anni.

B) dare garanzie di affidabilità e consolidata esperienza in materia;

C) disporre di una struttura articolata e funzionante, a norma con le certificazioni previste sulla agibilità dei locali in tutte le otto province del territorio regionale;

D) prestare i servizi a costo convenzionato definito con la Regione Piemonte e formalizzato con successivo atto.

La prestazione dei servizi di accompagnamento e di assistenza tecnica specialistici dovranno essere garantite da figure aventi competenze professionali specifiche.

*Ai fini del presente avviso pubblico si precisa che le parole “ domanda di contributo”, previste nel paragrafo 3 dell'allegato “C” alla sopra citata deliberazione, sono da intendere come domanda per contribuire alla promozione e allo sviluppo dei predetti servizi sul territorio piemontese.*

*Le domande saranno esaminate da un nucleo di valutazione composto da funzionari regionali della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.*

La Direzione regionale darà comunicazione degli esiti in merito all'individuazione dei soggetti idonei a realizzare i servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica specialistici sopra citati, entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. La Direzione regionale individuerà i soggetti idonei alla prestazione dei servizi con apposito provvedimento e formalizzerà l'elenco regionale con l'indicazione degli sportelli presentati dai predetti soggetti con appositi provvedimenti. L'elenco predetto sarà a disposizione degli imprenditori interessati.

Gli impegni a cui si dovranno attenere i soggetti idonei individuati dalla Direzione regionale, saranno contenuti in appositi atti di adesione alla misura in oggetto che i medesimi dovranno sottoscrivere.

Qualora siano individuati come soggetti destinatari ATI o ATS, le medesime dovranno formalizzare la loro costituzione in un momento antecedente l'atto di adesione.

Al presente avviso si allegano i moduli predisposti dalla Direzione regionale.

Per informazioni e per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro (tel. 011 4322486-011 4325695).

Allegati n. 03

- Modulo di domanda sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto interessato;
- Modulo di presentazione del “Progetto”;
- Per le ATI/ATS Modulo di presentazione del “Protocollo d'intesa”.

Marca  
da bollo  
da euro **14,62**

Spett.le

DIREZIONE ISTRUZIONE  
FORMAZIONE PROFESSIONALE E  
LAVORO

Via Magenta 12

10128 TORINO

**Oggetto: Avviso pubblico indetto ai sensi dell'art. 42, comma 1) legge regionale 34/2008 e s.m.i.**

**Domanda per la prestazione dei servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica specialistici per favorire ed agevolare il trasferimento d'impresa extra famiglia.**

In riferimento all'oggetto,

**il sottoscritto** \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e notorietà e

**in qualità di legale rappresentante di** \_\_\_\_\_

**avente sede legale**

in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Partita Iva \_\_\_\_\_ Cod. fiscale \_\_\_\_\_

### R I C H I E D E

Di essere inserito nell'apposito elenco regionale quale soggetto idoneo alla prestazione di servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica specialistici per favorire ed agevolare il trasferimento d'impresa extra famiglia;

a tal fine

**D I C H I A R A**

- di aver preso integralmente visione dell' Avviso pubblico indetto ai sensi dell'art 42, comma 1) L.r. 34/2008 e s.m.i., della D.G.R. n. 39-12570 del 16/11/2009 e del relativo allegato C;
- di essere a conoscenza che i servizi di assistenza e consulenza tecnica devono essere prestati su tutto il territorio piemontese agli imprenditori interessati ad acquisire un'attività preesistente da un altro imprenditore soggetto extra famiglia, a costo convenzionato, definito con la Regione Piemonte.

**IL SOTTOSCRITTO, SI IMPEGNA A:**

- fornire i servizi descritti nell' Avviso pubblico secondo quanto previsto dall'allegato C della D.G.R. n. 39-12570 del 16/11/2009;
- rendere disponibili all'Amministrazione regionale le informazioni ed i documenti da questa richiesti;
- dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale circa l'eventuale sostituzione della persona del legale rappresentante, nonché di cambiamenti della denominazione sociale e/o della sede legale della società;
- dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni relative agli sportelli individuati nel territorio;
- dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale dell'eventuale modifica di alcuni dei partner dell'ATI/ATS e/o di alcune delle sedi presso cui i servizi vengono prestati.

Allega i documenti indicati nell' Avviso pubblico unitamente al presente modello di domanda.

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 ai sensi dell'articolo 1. Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Regione, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative all'avviso pubblico indetto ai sensi dell'art. 42, comma 1) della legge regionale 34/2008 e s.m.i. ed avverrà a cura dei funzionari incaricati dal Responsabile del trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento.

Data \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (\*)

\_\_\_\_\_  
(firma )

(\*) Allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.).

Le domande devono essere inviate a mezzo posta (per la verifica dei termini di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione). L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

Per eventuali informazioni riguardanti, rivolgersi all'Assessorato al Lavoro - Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale-Lavoro - Settore Promozione e Sviluppo dell'imprenditorialità e della Cooperazione- Via Magenta n. 12 - 10128 Torino – 2° piano - Tel. 011/432 int.2486 – 5695.

Società/Ente che presenta la domanda <hr/>
---

**Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica specialistici finalizzati a favorire e agevolare il trasferimento d'impresa extra famiglia  
L. 34/2008 Art. 42, comma 1)  
Progetto**

- Competenze professionali specifiche utilizzate: titoli di studio ed esperienze professionali conseguite dalle figure individuate per la prestazione dei servizi.

---

---

---

- Modalità di prestazione dei servizi individuati dall'allegato C).

---

---

---

- Specificare le sedi provinciali dove verranno prestati i servizi, in quale fascia oraria e attraverso quali Sportelli (allegare un elenco degli sportelli che forniranno i servizi con: ente/società presso i quali si viene ospitati, nome referente- indirizzo- numero di telefono- e-mail di contatto).

---

---

---

- Indicare le forme di promozione e pubblicità del progetto.

---

---

---

- Altre informazioni che si ritengono utili.

---

---

---

Per le ATI e ATS allegare al presente progetto protocollo d' intesa.

**Check-list:**

- Modulo di domanda
- Progetto organizzativo per la prestazione dei servizi di accompagnamento e assistenza tecnica specialistici per favorire ed agevolare il trasferimento d'impresa extra famiglia.
- Curriculum relativo all'attività svolta
- Copia conforme all'originale dello Statuto
- Copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio depositato
- Fotocopia documento identità legale rappresentante
- Elenco degli Sportelli su tutto il territorio piemontese (otto province)
- Protocollo d' intesa tra i partner per le ATI / ATS

## L. R 34/2008 e s.m.i. Art 42, Comma 1)

### Protocollo di intesa

tra:

n	Soggetto	RUOLO
1		CAPOFILA (soggetto attuatore)
2		PARTNER
3		PARTNER
4		PARTNER
5		PARTNER
6		PARTNER
7		PARTNER
8		PARTNER

#### I. Premessa

Il presente protocollo di intesa regola i rapporti all'interno dell' ATI/ATS di cui è capofila

---

#### II. Oggetto del protocollo di intesa

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a definire:

- **il ruolo di ciascun soggetto dell'ATI/ATS nella prestazione servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica specialistici per favorire ed agevolare il trasferimento d'impresa extra famiglia.**
- le modalità di interazione tra i partner ai fini dell' organizzazione sul territorio dei predetti servizi.

#### III. Definizione dei ruoli

##### 1. Ruolo del soggetto capofila

---

##### 2. Ruolo del partner

---



---

##### 3. Ruolo del partner

---

Ruolo del partner

---

Ruolo del partner

---

Ruolo del partner

---

##### 4. Ruolo del partner

---

##### 5. Ruolo del partner

---



---

**IV. Modalità di interazione tra i componenti dell'ATI/ATS**

I rapporti tra i partner si svilupperanno secondo le seguenti modalità ai fini dell'organizzazione sul territorio dei predetti servizi:

**In caso di individuazione dell'ATI/ATS, in qualità di soggetto ammesso a realizzare la prestazione di servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica, le medesime dovranno formalizzare la loro costituzione.**

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**V. Firma per accettazione**

n	ENTE	LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRMA
1	CAPOFILA (soggetto attuatore)		
2	PARTNER		
3	PARTNER		
4	PARTNER		
5	PARTNER		
6	PARTNER		
7	PARTNER		
8	PARTNER		

**ACCORDI DI PROGRAMMA**

Comune di Roburent (Cuneo)

**Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent finalizzato alla valorizzazione turistica e termale - estratto testo dell'Accordo.**

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI ROBURENT FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA E TERMALE

Torino, 15 febbraio 2010

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" Premesso che:

1 In data 4 febbraio 2005 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Valli Monregalesi, il G.A.L. Mongioie, il Comune di Roburent finalizzato al rilancio del settore turistico-economico.

2 Tale Protocollo prevede azioni di valorizzazione e rilancio turistico e termale nel Comune di Roburent.

3 Il comprensorio del monregalese è riconosciuto per la ricchezza del patrimonio naturale, la salubrità dell'area, la leggerezza delle acque che sgorgano dalle Fonti del Prato Liset e le iniziative relative alla promozione e valorizzazione turistica un importante sostegno alle attività produttive-occupazionali.

4 L'iniziativa oggetto del presente accordo riguarda la riqualificazione di un'area ubicata in Frazione San Gia-

como con un progetto di valorizzazione delle acque locali e la creazione di strutture legate al benessere ed al miglioramento della salute.

5 Il presente accordo è articolato in due fasi: *l'attuale prima fase* prevede il finanziamento di uno Studio di fattibilità predisposto in coerenza alle disposizioni regionali, al fine di definire un programma di interventi finalizzati alla promozione del territorio. Tale Studio sarà sottoposto alla certificazione della struttura regionale del Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici-NUVAL. Conseguita la certificazione da parte del NUVAL, se positiva, si provvederà con successivo finanziamento per la Progettazione preliminare.

6 *la seconda fase* dovrà prevedere, presentata alla Regione la progettazione preliminare approvata, una modifica all'accordo, con l'individuazione del costo complessivo dell'iniziativa e le fonti di finanziamento. In questa seconda fase, previa individuazione da parte del Comune di Roburent, del partner privato che concorrerà al finanziamento dell'intera opera, la Regione Piemonte si impegna a reperire le risorse finanziarie fino ad una concorrenza massima di Euro 2.680.000,00.

7 Per il raggiungimento dell'intera iniziativa la Regione Piemonte si è impegnata in questa prima fase, con un importo complessivo pari a Euro 320.000,00 di cui Euro 40.000,00 per il finanziamento dello Studio di Fattibilità ed Euro 280.000,00 per il finanziamento della progettazione fino al livello preliminare, mediante le risorse di cui al "Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma".

8 Con Deliberazione n. 37 del 30/11/2009 il Sindaco è

stato autorizzato dal Consiglio Comunale alla promozione e alla sottoscrizione del presente Accordo.

*Tutto ciò premesso*

- viste le seguenti Deliberazioni di approvazione della bozza del testo dell'Accordo di Programma: Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-12948 del 30.12.2009; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 9.12.2009; dato atto che la Regione Piemonte, riconosciuto l'interesse pubblico, si è dichiarata disponibile a finanziare lo Studio di Fattibilità e la progettazione preliminare, per complessivi Euro 320.000,00, attraverso apposito Accordo di Programma da stipulare ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

- visto l'art. 34, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- vista la L.R. 18 ottobre 1994, n. 43 "Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali";

- vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma. L.R. 51/97 art. 17";

- vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)";

- vista la DGR 9 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 2723223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

- verificato che con Decreto del Sindaco n. 1/2009 del 19/11/2009 è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del tecnico comunale Umberto Garelli;

- vista la comunicazione di avvio del procedimento per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26/11/2009;

- vista la scheda intervento relativa all'iniziativa in oggetto compilata dal Comune di Roburent e allegata al presente Accordo (Allegato 1);

- dato atto che il presente Accordo di programma sarà adottato con Decreto del Sindaco del Comune di Roburent;

- dato atto che nel corso della Conferenza dei Servizi indetta dal Sindaco, con nota del 2.12.2009. Prot. n. 1982, presso gli uffici della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, via Lagrange 24 Torino, il cui Verbale è allegato al presente atto (Allegato 2), tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del Procedimento, condividendone l'iniziativa e i contenuti.

Si stabilisce che Il giorno quindici del mese di febbraio dell'anno duemilaedieci in Torino, presso la sede della Giunta della Regione Piemonte;

Tra La Regione Piemonte, rappresentata dalla Presidente della Giunta Regionale Mercedes Bresso, domiciliata per la carica in Piazza Castello 165 – Torino

e Il Comune di Roburent, rappresentato dal Sindaco Bruno Vallepiano, domiciliato per la carica in Via Provinciale 174 - Roburent

*Si conviene e si stipula quanto segue*

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla valorizzazione turistica e termale del Comune di Roburent. In particolare l'Accordo prevede il finanziamento dello Studio di fattibilità e, successivamente alla certificazione positiva da parte del NUVAl, della progettazione preliminare.

Art. 3 Soggetto attuatore

Il Comune di Roburent è il soggetto attuatore dell'Accordo di programma, nonché soggetto attuatore dell'intervento.

Art. 4 Obbligo a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) il Comune di Roburent si impegna a:

- redigere entro sei mesi, dalla stipula del presente Accordo, lo studio di fattibilità ;

- individuare il partner privato che concorrerà al finanziamento dell'intera opera;

- predisporre la progettazione preliminare entro otto mesi, dall'avvenuta certificazione positiva da parte del NUVAl;

- aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio intervento (al 30/6 e al 31/12), allegata al presente atto, avvalendosi del sistema MAP;

- trasmettere agli uffici regionali competenti la rendicontazione finale dei lavori eseguiti. b) la Regione Piemonte si impegna a:

- finanziare lo Studio di fattibilità, per un importo complessivo di Euro 40.000,00;

- finanziare, a seguito della certificazione positiva da parte del NUVAl ed in seguito all'individuazione del partner privato che concorrerà al finanziamento dell'intera opera, la progettazione preliminare, per un importo pari a Euro 280.000,00. A tale impegno, la Regione farà fronte ricorrendo al capitolo n. 240240 - UPB 18092 del Bilancio di previsione 2009 (L.R. 36/2008), nell'annualità 2009. La liquidazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità: Euro 40.000,00, relativi al finanziamento dello Studio di Fattibilità, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di programma; Euro 280.000,00, relativi al finanziamento della progettazione definitiva, in due tranches:

- Euro 140.000,00 ottenuta la certificazione positiva dello SdF da parte del NUVAl,

- Euro 140.000,00 alla presentazione del progetto preliminare approvato dal Comune di Roburent. Le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta turistica – Interventi comunitari in materia turistica – Via Avogadro 30, Torino; L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento. Gli eventuali importi residui, non utilizzati nella realizzazione delle progettazioni oggetto del presente

Accordo, potranno essere riutilizzati dall'amministrazione comunale per la realizzazione delle opere dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Tempi di attuazione dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 30 settembre 2011.

Art. 6 Modifiche dell'Accordo

L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 7 Collegio di Vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e dal Comune di Roburent, o loro delegati, e presieduto dal Sindaco o da un suo delegato. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento. I componenti sono individuati con Decreto del Sindaco del Comune di Roburent all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Art. 8 Effetti dell'Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso. I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

Art. 9 Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 10 Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 7 del presente Atto. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del

Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 11 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 12 Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma verrà pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a seguito della sua sottoscrizione. Letto, confermato, sottoscritto.

La Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso  
Il Sindaco del Comune di Roburent Bruno Vallepiano

*Decreto sindacale di adozione*

*dell'Accordo di Programma*

*tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent*

*finalizzato alla valorizzazione turistica e termale*

Il Sindaco del Comune di Roburent Premesso che:

1 L'iniziativa oggetto dell'accordo riguarda la riqualificazione di un'area ubicata in Frazione San Giacomo con un progetto di valorizzazione delle acque locali e la creazione di strutture legate al benessere ed al miglioramento della salute.

2 Il presente accordo è articolato in due fasi: *l'attuale prima fase* prevede il finanziamento di uno Studio di fattibilità predisposto in coerenza alle disposizioni regionali, al fine di definire un programma di interventi finalizzati alla promozione del territorio. Tale Studio sarà sottoposto alla certificazione della struttura regionale del Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici- NUVAl. Conseguita la certificazione da parte del NUVAl, se positiva, si provvederà con successivo finanziamento per la Progettazione preliminare.

3 *la seconda fase* dovrà prevedere, presentata alla Regione la progettazione preliminare approvata, una modifica all'accordo, con l'individuazione del costo complessivo dell'iniziativa e le fonti di finanziamento. In questa seconda fase, previa individuazione da parte del Comune di Roburent, del partner privato che concorrerà al finanziamento dell'intera opera, la Regione Piemonte si impegna a reperire le risorse finanziarie fino ad una concorrenza massima di Euro 2.680.000,00.

4 Per il raggiungimento dell'intera iniziativa la Regione Piemonte si è impegnata in questa prima fase, con un importo complessivo pari a Euro 320.000,00 di cui Euro 40.000,00 per il finanziamento dello Studio di Fattibilità ed Euro 280.000,00 per il finanziamento della progettazione fino al livello preliminare, mediante le risorse di cui al "Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma". Visti :

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-12948 del 30.12.2009;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 9.12.2009;

- l'art. 34, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- L.R. 18 ottobre 1994, n. 43 "Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali"; -la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi

di Programma. L.R.51/97 art. 17”;

- la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)”;
- la DGR 9 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma”;
- il Decreto del Sindaco n. 1/2009 del 19/11/2009 di nomina del Responsabile del Procedimento nella persona del tecnico comunale Umberto Garelli;
- la comunicazione di avvio del procedimento per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26/11/2009;
- la scheda intervento relativa all’iniziativa in oggetto compilata dal Comune di Roburent e allegata al presente Accordo (Allegato 1); dato atto che nel corso della Conferenza dei Servizi indetta dal Sindaco, con nota del 2.12.2009. Prot. n. 1982, presso gli uffici della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, via Lagrange 24 Torino, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del Procedimento, condividendone l’iniziativa e i contenuti.

#### *Decreta*

Art. 1. E’ adottato, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D. lgs n. 267 del 18.08.2000, l’Accordo di Programma, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente agli atti amministrativi allegati e depositati in originale presso l’ufficio del Responsabile del procedimento nel Comune di Roburent. L’accordo stipulato in data 15 febbraio 2010 tra la Regione Piemonte, il Comune di Roburent, è finalizzato alla valorizzazione turistica e termale. In particolare l’Accordo prevede il finanziamento dello Studio di fattibilità e, successivamente alla certificazione positiva da parte del NUVAL, della progettazione preliminare.

Art. 2 Con riferimento a quanto specificato all’art. 3 del dispositivo dell’accordo al Comune di Roburent è affidato dell’intervento.

Art. 3 Gli impegni e gli accordi assunti dalle Parti per l’attuazione delle opere obbligano i soggetti firmatari all’osservanza dei relativi adempimenti con le modalità fissate all’art. 4 del dispositivo dell’accordo di programma.

Art. 4 Le eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi in oggetto sono consentite con le norme specificate all’art. 6 del dispositivo dell’accordo di programma.

Art. 5 L’Accordo di Programma adottato con il presente Decreto, come concordato dalle Parti ha validità fino al 30 settembre 2011. Eventuali proroghe saranno valutate dal Collegio di Vigilanza.

Art. 6 La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma e gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall’art. 34 del D. lgs n. 267/2000 e dall’art. 7 del dispositivo dell’Accordo è esercitata da un Collegio di Vigilanza così composto:

- Sindaco del Comune di Roburent o suo delegato con funzioni di Presidente,
- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato. Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile del Procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti sottoscrittori.

Provincia di Torino

#### **Accordo di programma per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.**

Decreto del Presidente della Provincia n. 7-4730/2010 del 11/02/2010

Il Presidente della Provincia Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 579 - 47758/2010 del 15 dicembre 2010 stato approvato l’Accordo di programma per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, da stipulare fra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Chivasso, il Comune di Luserna San Giovanni, il Comune di Caluso e l’ASL TO3 di Collegno; *Omissis*

*Decreta* Di adottare l’Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica descritti in premessa sottoscritto fra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Chivasso, il Comune di Luserna San Giovanni, il Comune di Caluso e l’ASL TO3 di Collegno in data 27 gennaio 2010, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (All. A); Il Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta *Omissis*

*Art. 2 Oggetto dell’accordo di programma*

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa denominata “Interventi di edilizia scolastica”. In particolare l’Accordo prevede la realizzazione degli interventi denominati “Nuovo plesso scolastico nella Città di Chivasso. Succursale del liceo classico -I. Newton-”, “Lavori di ristrutturazione della succursale dell’I.T.I. Casale in via Salerno 37 – Torino per la creazione di una succursale per l’Istituto Professionale Alberghiero J. B. Beccari”, “I.I.S. Curie di Grugliasco, sez. staccata di Collegno. Ristrutturazione Villa 6”, “Realizzazione di una nuova palestra a servizio dell’I.I.S. Alberti di Luserna San Giovanni ” e “Realizzazione di una nuova scuola secondaria di I grado - II lotto - in Comune di Caluso”. *Art. 3 Soggetto attuatore* La Provincia di Torino è il soggetto attuatore degli interventi. *Art. 4 Obblighi a carico delle parti a)* Il Comune di Caluso si impegna a:

- realizzare l’intervento di cui all’art. 3, comma 2;
- realizzare le opere nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;
- destinare alla realizzazione della scuola primaria di cui all’intervento in oggetto fondi propri per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.600.000,00;
- finanziare con proprie risorse le ulteriori somme, eccedenti il costo preventivato pari a euro 2.900.000,00, che dovessero rendersi necessarie al compimento dell’opera;
- aggiornare semestralmente la scheda di intervento (al

30/6 e al 31/12) allegata al presente atto, avvalendosi del Sistema MAP; b) la Provincia di Torino si impegna a:

- realizzare gli interventi di cui all'art. 3, comma 1;
- realizzare le opere nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;
- provvedere alla copertura finanziaria di eventuali costi aggiuntivi e/o di completamento delle opere;
- aggiornare semestralmente la scheda di intervento (al 30/6 e al 31/12) allegata al presente atto, avvalendosi del Sistema MA c) la Regione Piemonte si impegna a:
- finanziare la realizzazione delle opere oggetto dell'accordo fino alla concorrenza della somma stabilita di Euro 13.000.000,00, al netto del contributo per la quota di progettazione stanziata con l'Accordo di Programma del 04/06/2009, nell'arco di tre anni, come indicato nella seguente tabella 1: (*omissis*)

L'Assessore all'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Piemonte Giovanna Pentenero  
L'Assessore all'Istruzione, Edilizia Scolastica e Patrimonio Provincia di Torino Umberto D'Ottavio Il Sindaco del Comune di Chivasso Bruno Matola Il Vice Sindaco del Comune di Luserna San Giovanni Valter Mensa Il Dirigente della S.C. Patrimoniale dell'A.S.L. TO3 Dott. Silvio Vola Il Vice Sindaco del Comune di Caluso Danilo Actis Caporale

## COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Novara

**Progetto “Variazione delle quantità autorizzate relative all'impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi presso il Comune di Novara” - Fase di verifica di VIA.**

In data 4.03.2010, la sig.ra Katia Siviero in qualità di legale rappresentante della ditta SKM di Siviero Katia & C. Sas, con sede legale a Novara, Via Montanara n. 40, ha depositato presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto “Variazione delle quantità autorizzate relative all'impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi presso il Comune di Novara”, rientrante nella categoria progettuale B2 n. 32 .

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Rifiuti VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30) per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della Provincia alla pagina:

<http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/>, nonché presso il Comune di Novara, Ufficio Tecnico. La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica di assoggettabilità è stabilita entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato il procedimento dovrà comunque concludersi con una pronuncia

espressa circa l'assoggettabilità a VIA.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti è il Dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del 3° Settore – Ambiente Ecologia Energia, tel. 0321/378.516 fax. 0321/378545.

Il Dirigente di Settore  
Edoardo Guerrini

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Regione Piemonte Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche Cuneo - taglio alberi radicati su proprietà demaniale lungo rio Vallarbaudo sponde dx e sx idrografica in comune di Piasco. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).**

*Data di avvio:* 17/03/2010 prot. 20150DB1410;

Responsabile del Procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Laura Giraudo Telefono: 0171/321911

e-mail: [laura.giraudo@regione.piemonte.it](mailto:laura.giraudo@regione.piemonte.it)

*Data di conclusione del procedimento:* 60 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Azienda agricola Culasso Fratelli - richiesta concessione demaniale per uso agricolo con coltivazione a prato corrispondenza torrente Maira in comune di Villafalletto. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).**

*Data di avvio:* 17/03/2010 prot. 20245DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Girauco

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Gianluca Ing. Comba Telefono: 0171/321911

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 180 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Girauco

Regione Piemonte

**Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città della Scienza e della Salute di Novara in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato in data 08.04.2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Novara, il Comune di Novara, l'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro.**

Data Avvio procedimento: 18.03.2010 data della Conferenza di Servizi in attuazione dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e s. m. i.

Istanza: 08.04.2008: firma del Protocollo d'intesa.

Termini per la conclusione del procedimento: 180 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

Responsabile del Procedimento: Arch. Claudio Fumagalli, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare della Direzione Risorse Umane e Patrimonio.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:

Direzione Risorse Umane e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare via Viotti, 8 – 3° piano stanza n 314 - Torino dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

Termine per la presentazione di memorie scritte e documenti: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente avviso.

Provvedimento finale: decreto di adozione dell'Accordo di Programma da parte della Presidente della Regione Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento  
Claudio Fumagalli

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Società Lusso Edile s.r.l. - richiesta autorizzazione idraulica progetto di un'arginatura di completamento**

**difesa in sponda sinistra del torrente Cherasca in comune di Alba. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).**

Data di avvio: 17/03/2010 prot. 20216DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Girauco

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott.ssa Maria Grazia Gallo

Telefono: 0171/321911

e-mail: mariagrazia.gallo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Girauco

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Comune di Polonghera - Realizzazione di attraversamento aereo sul torrente Varaita in comune di Polonghera. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).**

Data di avvio: 15.03.2010 prot. 19010DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Girauco

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Livio Gullino Telefono: 0171/321911

e-mail: livio.gullino@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Servizio Idrico Integrato

**Definizione dell'area di salvaguardia della captazione denominata "Sorgente d'Oro" ubicata nel Comune di Rossana (CN). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.**

*Oggetto:* definizione dell'area di salvaguardia della captazione denominata "Sorgente d'Oro" ubicata nel Comune di Rossana (CN). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

*Data di ricevimento dell'istanza:* 15 marzo 2010

*n. protocollo:* 9875

*n. assegnato alla pratica:* 437

*Responsabile del procedimento:*

Direzione Ambiente - Settore Servizio Idrico Integrato

Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Nominativo: Ing. Salvatore De Giorgio

*Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte:* 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente comunicazione

*Ufficio per la visione degli atti del procedimento:* Settore Servizio Idrico Integrato - Torino Via Principe Amedeo n. 17, 3° piano

*Per informazioni sul procedimento:*

dott. Geol. Massimiliano Petricig tel. 011 432.4818

e-mail: massimiliano.petricig@regione.piemonte.it

dott. Agr. Elena Anselmetti tel. 011 432.4470

e-mail: elena.anselmetti@regione.piemonte.it

*Data di conclusione del procedimento:* novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza

*Organo competente all'adozione del provvedimento finale:* Direzione Ambiente - Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Si prega di indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Regione Piemonte Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche Cuneo - taglio alberi radicati su proprietà demaniale lungo rio Caire in comune di Sampeyre. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).**

*Data di avvio:* 22/03/2010 prot. 21473/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

*Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte:* 15 gg

*Ufficio per la visione degli atti del procedimento:*

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e

Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Laura Giraudo Telefono: 0171/321911

e-mail: laura.giraudo@regione.piemonte.it

*Data di conclusione del procedimento:* 60 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

## STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Andrate (Torino)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2010 - Modifica allo Statuto Comunale.**

Art. 11 – Sessioni e convocazioni

Modificare comma 2, come segue:

*La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, o tramite invio a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), e in ogni caso, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiama 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.*

Art. 19 – Elezioni e prerogative

Modificare i commi come segue:

*2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio, e ne esercita provvisoriamente le funzioni.*

*3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.*

Cassare comma 5

Art. 20 – Composizione

Comma 1:

*Là dove si legge: "... dal Sindaco che la presiede e da 2 assessori ...." modificare in "...dal Sindaco che la presiede e da 4 assessori..."*

Il Sindaco  
Giulio Roffino

Comune di Cereseto (Alessandria)

**Statuto comunale (Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 5/03/2010).**

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

*Articolo 1 – Il comune*

1. Il comune di Cereseto ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità ceresetese.

2. Il territorio del comune si estende per 10,48 Km<sup>2</sup> e confina con i comuni di Ozzano Monferrato, Pontestura,

Serralunga di Crea, Ponzano Monferrato, Moncalvo, Ottiglio, Sala Monferrato e Treville.

3. La sede comunale è in Via Roma 32. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

4. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di CERSETO” e con stemma e gonfalone di seguito descritti come concessi al comune con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1997, registrato presso l'Ufficio Araldico il 4 dicembre 1997 pag.122.

*STEMMA: partito: il PRIMO, d'oro, al castello di rosso, mattonato di nero, formato dalle due torri riunite dalla cortina di muro, questa chiusa di nero e finestrata con finestrella tonda, dello stesso, le torri merlate alla guelfa di tre ciascuna, il fastigio ugualmente merlato; il tutto fondato sulla pianura di verde e sormontato dalle tre ciliegie di rosso, due poste a destra in palo, la terza posta a sinistra in fascia con la seconda ciliegia, tutte munite dei relativi piccioli di verde, riunite nel canton destro del capo; il SECONDO, di azzurro, ai tre ricci di castagno, di oro, ognuno fogliato di quattro, dello stesso, ordinati in palo. Ornamenti esteriori da comune.*

*GONFALONE: drappo partito di azzurro e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale, sarà ricoperta di velluto ai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.*

5. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un interesse pubblico.

6. Patrono del comune è San Rocco, la cui festività ricorre il 16 agosto.

#### *Articolo 2 - Principi fondamentali e finalità*

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.

2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità dei sessi e dei cittadini;

3. Il Comune agisce nel pieno rispetto del rapporto democratico con i suoi cittadini predisponendo i necessari strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.

4. Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.

5. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della intera comunità dei suoi cittadini dei quali

concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

6. Il comune protegge il territorio nel quale è inserito, il suo ambiente naturale, il suo patrimonio storico, artistico e culturale quale bene indispensabile alla realizzazione di tutti i propri scopi istituzionali.

7. Il comune, anche favorendo la partecipazione di privati nel perseguimento di interessi generali, assume le iniziative opportune a:

- offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
- assistere ed integrare le persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale;
- rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
- promuovere uno sviluppo economico locale funzionale al miglioramento della qualità della vita della collettività dei propri cittadini, sostenendo, in particolare, la propria vocazione agricola nonché l'insediamento industriale e commerciale nel rispetto e nei limiti della propria tradizione;
- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
- promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche pubbliche;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali nonché promuovendo rapporti e forme di aggregazione con gli enti locali circostanti specialmente ove finalizzate al miglioramento della efficienza dei servizi resi ai cittadini.

#### *Articolo 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri*

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

### TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

#### *Articolo 4 - Organi*

2. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

#### *Articolo 5 - Potestà regolamentare*

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n.

131, l'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

#### *Articolo 6 - Consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite dalla legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

3. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.

4. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.

5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.

6. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.

7. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

#### *Articolo 7 - Consiglieri comunali*

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

- a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
- b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
- c) accesso come prevede la legge.

3. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una tempora-

nea e motivata dichiarazione del sindaco a norma di regolamento.

4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

#### *Articolo 8 - Commissioni permanenti*

1. Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.

2. Le commissioni permanenti esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.

3. Le commissioni permanenti hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.

5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni permanenti sono disciplinati dal regolamento.

6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni permanenti.

7. Le sedute delle commissioni permanenti sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

8. Le commissioni permanenti riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.

9. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

10. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

#### *Articolo 9 - Commissioni di controllo e di indagine*

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.

2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

#### *Articolo 10 - Commissioni speciali*

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.

2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.

3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

#### *Articolo 11 - Conferenza dei capigruppo consiliari*

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.

2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".

3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

#### *Articolo 12 - Decadenza*

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute ordinarie ovvero cinque sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del sindaco.

2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.

4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

#### *Articolo 13 - Convocazione del consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale si riunisce in prima ed unica convocazione effettuata dal sindaco con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali.

2. La convocazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa 5 giorni prima della seduta se ordinaria, tre giorni prima se straordinaria e 24 ore prima se urgente.

3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.

5. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

#### *Articolo 14 - Adunanze consiliari*

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in

caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.

2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.

4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il sindaco.

5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.

7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

8. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

#### *Articolo 15 - Linee programmatiche*

1. Il sindaco nella seduta di insediamento, ovvero nel corso di una nuova seduta convocata entro 30 giorni, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

#### *Articolo 16 - Poteri di iniziativa*

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.

3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono assegnate all'esame della commissione consiliare competente - se istituita - e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

#### *Articolo 17 - Sindaco*

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.

6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

7. In particolare il sindaco:

– dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

– può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;

– può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;

– indice i referendum previsti dal successivo articolo 50 e convoca i relativi comizi elettorali;

– adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.

– promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

#### *Articolo 18 - Vice sindaco*

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.

2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

#### *Articolo 19 - Giunta comunale*

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro, uno dei quali è il vicesindaco.

2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.

3. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

#### *Articolo 20 - Attribuzioni della giunta comunale*

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.

2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministra-

zione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

#### *Articolo 21 - Funzionamento della giunta*

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.

2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.

3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.

4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.

5. L'ordine del giorno della giunta è pubblico.

6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

7. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

9. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

#### *Articolo 22 - Mozione di sfiducia*

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### *Articolo 23 - Cessazione dalla carica di assessore*

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone

motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

#### *Articolo 24 - Commissione per le pari opportunità*

1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.

2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.

3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.

4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.

5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.

6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

### TITOLO III SERVIZI COMUNALI

#### *Articolo 25 - Forma di gestione*

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il comune o gli enti pubblici che la controllano.

3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2.

4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

#### *Articolo 26 - Gestione in economia*

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del ser-

vizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26.

#### *Articolo 27 - Istituzioni*

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

#### *Articolo 28 - Società*

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

#### *Articolo 29 - Convenzioni*

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

#### *Articolo 30 - Consorzi*

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di

uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) è consentita l'adesione ad un unico consorzio, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

#### *Articolo 31 - Accordi di programma*

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

#### *Articolo 32 - Modalità costitutive*

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

#### *Articolo 33 - Altre forme di collaborazione*

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.

3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (*altre forme associative*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

### TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

#### *Articolo 34 - Principi generali*

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal

fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

#### *Articolo 35 - Il direttore generale*

1. Il sindaco, sentita la giunta comunale, può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.

2. Qualora il sindaco non si avvalga di tale facoltà è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni la cui popolazione assommata raggiunga i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale deve provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei comuni interessati.

3. Le modalità di scelta, la durata del contratto, la disciplina dei rapporti tra segretario e direttore, nonché le condizioni per la revoca sono stabiliti nella convenzione.

#### *Articolo 36 - Responsabili dei servizi*

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.

2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.

3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.

#### *Articolo 37 - Funzioni dei responsabili dei servizi*

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.

2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

#### *Articolo 38 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione*

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

#### *Articolo 39 - Incarichi e collaborazioni esterne*

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione.

2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministra-

zione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b. occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;

c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

3. Il comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del requisito della specializzazione universitaria e dell'obbligo di applicare e pubblicizzare procedure comparative gli incarichi di componente degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi operanti nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

5. Il Consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.

6. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### *Articolo 40 - Il segretario comunale*

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.

2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

#### *Articolo 41 - Vice segretario*

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

### TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### *Articolo 42 - Libere forme associative*

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei

cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.

3. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

4. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

5. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

#### *Articolo 43 - Partecipazione popolare*

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale depositando presso la segreteria comunale un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritto da non meno di un quarto degli iscritti nelle liste elettorali nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 45.

2. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo.

3. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.

#### *Articolo 44 - Consultazione della popolazione*

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 45 e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.

3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 45. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

#### *Articolo 45 - Referendum*

1. Un numero di elettori non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che venga indetto un referendum propositivo od abrogativo su materie di esclusiva competenza comunale. Il referendum può anche essere indetto su iniziativa del consiglio comunale

con una apposita delibera votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
- e) gli atti relativi al personale del comune;
- f) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
- g) le espropriazioni per pubblica utilità;
- h) questioni attinenti sanzioni amministrative;
- i) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.

3. Il quesito referendario deve essere di immediata comprensibilità per gli elettori e formulato in modo da escludere equivoci o dubbi interpretativi.

4. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.

5. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge.

6. La proposta di iniziativa popolare deve essere presentata da un comitato di almeno quindici cittadini iscritti nelle liste elettorali e, prima della raccolta delle sottoscrizioni, deve essere sottoposta ad un giudizio di ammissibilità circa le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 da parte del segretario comunale ovvero, quando richiesto dal comitato promotore, da una apposita commissione composta da almeno tre membri.

7. Quando alla consultazione referendaria abbiano partecipato almeno la metà degli elettori iscritti, il consiglio comunale deve prendere atto del risultato e deliberare i relativi atti di indirizzo ed attuazione entro trenta giorni dalla data della proclamazione del medesimo.

8. Il consiglio comunale adotta un regolamento per disciplinare le operazioni necessarie preparazione, indizione e svolgimento del referendum.

#### *Articolo 46 - Diritto di informazione*

1. Il comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo dovrà essere organizzata la pubblicazione anche a mezzo di sistemi telematici.

### TITOLO VI FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO DI GESTIONE

#### *Articolo 47 - Attività finanziaria ed impositiva del comune*

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel

rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.

3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

#### *Articolo 48 - Ordinamento contabile del comune*

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

#### *Articolo 49 - Programmazione di bilancio*

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.

2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

3. Prima della approvazione del bilancio di previsione del comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

#### *Articolo 50 - Rendiconto*

1. Il rendiconto del comune, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

#### *Articolo 51 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione*

1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

3. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

#### *Articolo 52 - Controllo di gestione*

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di

efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

#### *Articolo 53 - Patrimonio*

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.

2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.

3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

#### *Articolo 54 - Organo di revisione*

1. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.

2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipano il comune.

4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune.

6. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

#### *Articolo 55 - Attività dell'organo di revisione*

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.

2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.

3. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.

4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.

5. L'organo di revisione assiste alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il

conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

#### *Articolo 56 - Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento*

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predisponde d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Un volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'accaduto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO VII PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO,  
DIRITTO D'ACCESSO E TUTELA DELLA  
RISERVATEZZA

*Articolo 57 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi*

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento:

a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;

b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;

c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

*Articolo 58 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi*

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:

a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;

b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

*Articolo 59 - Ordine di trattazione delle richieste di atti*

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

*Articolo 60 - Istruttoria pubblica*

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta

da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

*Articolo 61 - Tutela della riservatezza*

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.

2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E  
TRANSITORIE

*Articolo 62 - Revisione dello statuto*

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

*Articolo 63 - Adozione dei regolamenti*

1. Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto; gli altri regolamenti richiamati, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, saranno deliberati secondo necessità.

*Articolo 64 - Disciplina transitoria e finale*

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.

Comune di Strambinello (Torino)

**Modifiche al vigente Statuto Comunale approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 28-01-2010.**

Il Consiglio Comunale

Vista la propria precedente deliberazione n. 24 del 29/06/2000, con la quale è stato approvato lo Statuto attualmente in vigore;

Considerato che, stante il lungo tempo trascorso, appare opportuno apportare alcune modifiche allo statuto al fine di aggiornarlo in base alla normativa emanata successivamente alla sua precedente approvazione e di inserire all'articolo 2 tra le finalità alle quali il Comune di Strambinello ispira la propria azione:

a) il riconoscimento dell'acqua come un bene comune ed

un diritto umano universale.

b) riconoscimento del servizio idrico integrato come un servizio non a prevalente rilevanza economica.

Considerato che appare opportuno aggiungere all'art. 45 un 2° comma del seguente tenore: nel rispetto del suddetto principio di economicità e di semplicità gli organi di governo possono assumere impegni di spesa conseguenti a decisioni di loro competenza, là dove l'atto di assunzione dell'impegno da parte del responsabile sarebbe un mero atto esecutivo.

Vista la bozza dello Statuto predisposta dall'ufficio di segreteria nel testo di 84 articoli che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; Ritenute di dover approvare le modifiche al vigente Statuto prima citate per i motivi in precedenza espressi ;

*(omissis)*

*Delibera*

- di approvare alcune modifiche al vigente Statuto Comunale al fine di :

1- aggiornare lo Statuto in base alla normativa emanata successivamente alla sua precedente approvazione;

2- inserire all'articolo 2 tra le finalità alle quali il Comune di Strambinello ispira la propria azione:

a) il riconoscimento dell'acqua come un bene comune ed un diritto umano universale.

b) riconoscimento del servizio idrico integrato come un servizio non a prevalente rilevanza economica.

3- aggiungere all'art. 45 un 2° comma del seguente tenore: nel rispetto del suddetto principio di economicità e di semplicità gli organi di governo possono assumere impegni di spesa conseguenti a decisioni di loro competenza, là dove l'atto di assunzione dell'impegno da parte del responsabile sarebbe un mero atto esecutivo.

*(omissis)*

---

MITTENTE


PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale  
**REGIONE PIEMONTE**  
 Piazza Castello 165  
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(\*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

**DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO**

<b>RINNOVO</b> <input type="checkbox"/>  CODICE ABBONAMENTO [                    ]	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

**DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO**

<b>NUOVO</b> <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino





**Robert Delaunay - Forme circolari - 1930 - Museo Solomon R. Guggenheim, New York**

A Vercelli, nello spazio espositivo Arca della Chiesa di San Marco,  
la mostra Peggy e Solomon R. Guggenheim, promossa dalla Regione Piemonte  
e dal Comune di Vercelli, in collaborazione con la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia,  
raccolge le più grandi figure della storia dell'arte del XX secolo  
provenienti in gran parte dalla collezione newyorkese.



**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363  
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

*Direttore* Laura Bertino    *Dirigente* Roberto Falco  
*Direttore responsabile* Roberto Moisis    *Redazione* Carmen Cimicchi  
*Abbonamenti* Daniela Romano    Rosario Copia, Sauro Paglini  
*Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio    Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.